Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 329

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 1° dicembre 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla **Gazzetta Ufficiale 1981.**

I Signori abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221 - 85082149.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 novembre 1980, n. **789.**

Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, riguardante il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, dopo le parole « o, in sua assenza, dal vice direttore generale » sono aggiunte le seguenti: « o da altro funzionario della carriera diplomatica, in servizio o a riposo, di grado non inferiore a ministro plenipotenziario di 2ª classe, nominato dal Ministro degli affari esteri su proposta del direttore generale delle relazioni culturali, ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 novembre 1980

PERTINI

FORLANI — COLOMBO — BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI

LEGGE 13 novembre 1980, n. **790.**

Concessione di un contributo straordinario di lire 435 milioni per l'anno finanziario 1980 a favore dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 435 milioni per l'anno finanziario 1980 a favore dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI).

Art. 2.

All'onere di lire 435 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 novembre 1980

PERTINI

FORLANI — COLOMBO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI

LEGGE 18 novembre 1980, n. **791.**

Istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai cittadini italiani che, per le ragioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, siano stati deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z., è assicurato il diritto al collocamento al lavoro ed al godimento dell'assistenza medica, farmaceutica, climatica ed ospedaliera al pari dei mutilati ed invalidi di guerra e, se hanno compiuto gli anni 50, se donne, o gli anni 55, se uomini, verrà concesso un assegno vitalizio pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale.

La concessione del vitalizio, di cui al precedente comma, è estesa anche ai cittadini italiani ristretti, per le medesime ragioni di cui al primo comma, nella Risiera di S. Sabba di Trieste.

Art. 2.

Le domande per ottenere i benefici previsti nella presente legge sono ammesse senza limite di tempo.

Art. 3.

Le domande per conseguire i benefici di cui alla presente legge verranno sottoposte all'esame di una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto coi Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro, la quale sarà composta:

a) di un rappresentante della Presidenza del Consiglio, che la presiede, e di uno di ciascuno dei Ministeri indicati;

b) di un rappresentante per ciascuna delle seguenti associazioni: Associazione nazionale ex deportati politici nei campi di sterminio nazisti (ANED), Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA), Associazione nazionale ex internati militari (ANEI), Unione delle comunità israelitiche.

Per la validità delle deliberazioni della commissione è richiesta la presenza del presidente e di almeno quattro membri votanti.

Le deliberazioni della commissione sono adottate a maggioranza e a parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 4.

La commissione rilascia apposita attestazione ai richiedenti aventi diritto.

L'iscrizione del richiedente negli elenchi definitivi pubblicati in ottemperanza al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, è motivo sufficiente per la deliberazione favorevole della commissione.

In caso diverso, nell'esame delle domande la commissione può ritenere validi a comprovare la deportazione o la restrizione nella Risiera, e le ragioni delle medesime, atti notori e testimonianze, quando non sia possibile il reperimento di documenti ufficiali.

Art. 5.

L'assegno vitalizio di cui alla presente legge è posto a carico del bilancio dello Stato.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.000 milioni nell'anno finanziario 1980, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando una quota dell'accantonamento « Rinnovo della convenzione di Lomè ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 novembre 1980

PERTINI

FORLANI — ROGNONI — SARTI — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1980, n. **792.**

Istituzione di una rappresentanza diplomatica con il rango di ambasciata in Salisbury (Zimbabwe).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 18 aprile 1980 il consolato generale di prima categoria in Salisbury (Zimbabwe) è soppresso.

Art. 2.

A decorrere dal 18 aprile 1980 è istituita in Salisbury (Zimbabwe) una rappresentanza diplomatica con il rango di ambasciata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1980

PERTINI

COSSIGA — COLOMBO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1980
Registro n. 488 *Esteri, foglio n.* 316

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1980.

Trasferimento alla regione Piemonte dei canali demaniali d'irrigazione scorrenti nel territorio della provincia di Vercelli (parte I, fasc. 3): cavo Lucca, cavo Parella, ed altri.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Premesso che:

la legge 27 dicembre 1977, n. 984, all'art. 12, ha disposto il trasferimento alle regioni, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (24 gennaio 1978), dei canali demaniali di irrigazione amministrati dal Ministero delle finanze, sottoponendoli alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche da irrigazione di interesse regionale e interregionale;

in difetto delle norme di attuazione della disposizione legislativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, interpellata in merito, con il foglio n. 200/1350 del 2 marzo 1978, ha ritenuto che l'Amministrazione finanziaria, al fine di evitare un pregiudizievole vuoto di potere, fosse tenuta a continuare a gestire in via provvisoria fino al loro formale trasferimento i predetti canali, da individuarsi preventivamente nella loro precisa consistenza, sostenendo le relative spese ed introitandone i canoni, salva compensazione in sede di rendiconto finale;

la stessa Presidenza del Consiglio, con le note n. 66500/36.5 del 27 dicembre 1978 e n. 66500/36.5 del 29 gennaio 1980, ha successivamente precisato che:

a) contemporaneamente al trasferimento alle regioni della loro titolarità, i canali stessi dovranno essere consegnati ai consorzi di utenza già costituiti o da costituirsi;

b) al trasferimento dei beni alle regioni è applicabile per analogia, nel silenzio della legge n. 984/77, l'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

c) non potendosi procrastinare l'attuazione di un preciso disposto legislativo, si dovrà procedere al formale trasferimento dei beni devoluti alle regioni anche quando non sia possibile, in concreto, raggiungere un accordo con le stesse, salvo per le regioni medesime i rimedi giurisdizionali a tutela delle proprie ragioni;

Visto l'unito stato di consistenza, redatto dall'Amministrazione generale dei canali Cavour il 31 gennaio 1979, riguardante i canali demaniali nella provincia di Vercelli (parte I, fasc. 3): cavo Lucca, cavo Parella, naviletto Tane-Cavour, cavo di Vercelli o Monaco, canale Farini, scaricatore del canale Farini, naviletto della Mandria di Santhià, naviletto di Tronzano o di Asigliano, cavo Viadonna, scaricatore Valdemino, naviletto delle Tane e cavo Bargiggia, scaricatore del Molino di Crova, naviletto del Termine, naviletto Salasco, scaricatore del Naviletto di Salasco, naviletto della Stella o di Sali, naviletto di Venaria o cavo Roncarello, ramo secondario del naviletto della Venaria, cavo Provana o della Mezzanotte, cavo Bacone;

Vista la lettera 12 gennaio 1979, con la quale i consorzi di bonifica, attuali concessionari della rete dei canali Cavour: Associazione irrigazione Est Sesia, con sede in Novara ed Associazione irrigazione Ovest Sesia, con sede in Vercelli, rendono noto che, con atto 27 ottobre 1978, si sono costituite in « Coutenza canali Cavour »;

Ritenuto che, con ministeriale 26 maggio 1979, numero 41765, l'indicato stato di consistenza è stato trasmesso, per il benestare, alla regione Piemonte, la quale, peraltro, non ha dato sin'ora alcun riscontro;

Considerato che, come raccomandato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si può procedere ugualmente al formale trasferimento dei beni devoluti;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito stato di consistenza 31 gennaio 1979, relativo ai canali demaniali nella provincia di Vercelli (parte I, fasc. 3): cavo Lucca, cavo Parella, naviletto Tane-Cavour, cavo di Vercelli o Monaco, canale Farini, scaricatore del canale Farini, naviletto della Mandria di Santhià, naviletto di Tronzano o di Asigliano, cavo Viadonna, scaricatore Valdemino, naviletto delle Tane o cavo Bargiggia, scaricatore del Molino di Crova, naviletto del Termine, naviletto di Salasco, naviletto della Stella o di Sali, naviletto della Venaria o cavo Roncarolo, ramo secondario del naviletto della Venaria, cavo Provana o della Mezzanotte, cavo Bacone.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovavano con gli oneri e pesi inerenti, alla data del 24 gennaio 1978.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione dalla data medesima.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla data del presente decreto, l'Amministrazione generale dei canali Cavour di Torino procederà al formale trasferimento alla regione Piemonte e alla contemporanea consegna dei beni costituenti i canali di cui all'art. 1 alla « Coutenza canali Cavour », facendoli constare da apposito verbale, che, sottoscritto dai rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria, della regione e della coutenza medesima, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni a loro favore.

Art. 4.

Con successivo provvedimento saranno regolarizzati, in conformità alle leggi vigenti, i rapporti finanziari relativi alla gestione provvisoria dei canali demaniali devoluti da parte dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1980
Registro n. 33 *Finanze, foglio n.* 275

(10560)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1980.

Trasferimento alla regione Piemonte dei canali demaniali d'irrigazione scorrenti nel territorio delle province di Torino, Vercelli e Novara (parte I, fasc. 2): canale del Rotto, roggia del Molino della Rocca, ed altri.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Premesso che:

la legge 27 dicembre 1977, n. 984, all'art. 12, ha disposto il trasferimento alle regioni, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (24 gennaio 1978), dei canali demaniali di irrigazione amministrati dal Ministero delle finanze, sottoponendoli alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche di irrigazione di interesse regionale e interregionale;

in difetto delle norme di attuazione della disposizione legislativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, interpellata in merito, con il foglio n. 200/1350 del 2 marzo 1978, ha ritenuto che l'Amministrazione finanziaria, al fine di evitare un pregiudizievole vuoto di potere, fosse tenuta a continuare a gestire in via provvisoria fino al loro formale trasferimento i predetti canali, da individuarsi preventivamente nella loro precisa consistenza, sostenendo le relative spese ed introitandone i canoni, salva compensazione in sede di rendiconto finale;

la stessa Presidenza del Consiglio, con le note numero 66500/36.5 del 27 dicembre 1978 e n. 66500/36.5 del 29 gennaio 1980, ha successivamente precisato che:

a) contemporaneamente al trasferimento alle regioni della loro titolarità, i canali stessi dovranno essere consegnati ai Consorzi di utenza già costituiti o da costituirsi;

b) al trasferimento dei beni alle regioni è applicabile per analogia, nel silenzio della legge n. 984/77, l'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

c) non potendosi procrastinare l'attuazione di un preciso disposto legislativo, si dovrà procedere al formale trasferimento dei beni devoluti alle regioni anche quando non sia possibile, in concreto, raggiungere un accordo con le stesse, salvo per le regioni medesime i rimedi giurisdizionali a tutela delle proprie ragioni;

Visto l'unito stato di consistenza, redatto dall'Amministrazione generale dei canali Cavour il 31 gennaio 1979, riguardante i canali demaniali nelle province di Torino, Vercelli e Novara (parte I, fasc. 2): canale del Rotto, roggia del Molino della Rocca, scaricatore del Casotto Vecchio, canale Cavour (primo tratto: dall'imbocco sul fiume Po al ponte della strada statale Torino-Milano), scaricatore II del canale Cavour, scaricatore Poasso, scaricatore in Dora, canale Cavour (secondo tratto: dal ponte strada statale Torino-Milano alle tombe sottopassanti il fiume Sesia), scaricatore nel torrente Elvo, scaricatore nel torrente Cervo, scaricatore nel fiume Sesia, canale Cavour (terzo tratto: dalle tombe sottopassanti il fiume Sesia al termine nel fiume Ticino), scaricatore nel torrente Agogna, scaricatore nel fiume Ticino, canale Gazelli (tronco vecchio), canale Gazelli (tronco nuovo), scaricatore del canale Gazelli nel Rivo Trincavenna, diramatori, subdiramatori e rami del canale Gazelli;

Vista la lettera 12 gennaio 1979, con la quale i consorzi di bonifica, attuali concessionari della rete dei canali Cavour: Associazione irrigazione Est Sesia, con sede in Novara ed Associazione irrigazione Ovest Sesia, con sede in Vercelli, rendono noto che, con atto 27 ottobre 1978, si sono costituite in « Coutenza canali Cavour »;

Ritenuto che, con ministeriale 26 aprile 1979, n. 41011, l'indicato stato di consistenza è stato trasmesso, per benestare, alla regione Piemonte, la quale, non ha dato sin'ora alcun riscontro;

Considerato che, come raccomandato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si può procedere ugualmente al formale trasferimento dei beni devoluti;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito stato di consistenza 31 gennaio 1979, relativo ai canali demaniali nelle province di Torino, Vercelli e Novara (parte I, fasc. 2): canale del Rotto, roggia del Molino della Rocca, scaricatore del Casotto Vecchio, canale Cavour (primo tratto: dall'imbocco sul fiume Po al ponte della strada statale Torino-Milano), scaricatore II del canale Cavour, scaricatore Poasso, scaricatore in Dora, canale Cavour (secondo tratto: dal ponte strada statale Torino-Milano alle tombe sottopassanti il fiume Sesia), scaricatore nel torrente Elvo, scaricatore nel torrente Cervo, scaricatore nel fiume Sesia, canale Cavour (terzo tratto: dalle tombe sottopassanti il fiume Sesia al termine nel fiume Ticino), scaricatore nel torrente Agogna, scaricatore nel fiume Ticino, canale Gazelli (tronco vecchio), canale Gazelli (tronco nuovo), scaricatore del canale Gazelli nel Rivo Trincavenna, diramatori, subdiramatori e rami del canale Gazelli.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovavano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del 24 gennaio 1978.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione dalla data medesima.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla data del presente decreto, l'Amministrazione generale dei canali Cavour di Torino procederà al formale trasferimento alla regione Piemonte e alla contemporanea consegna dei beni costituenti i canali di cui all'art. 1 alla « Coutenza canali Cavour », facendoli constare da apposito verbale, che, sottoscritto dai rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria, della regione e della coutenza medesima, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni a loro favore.

Art. 4.

Con successivo provvedimento saranno regolarizzati, in conformità alle leggi vigenti, i rapporti finanziari relativi alla gestione provvisoria dei canali demaniali devoluti da parte dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1980
Registro n. 33 *Finanze, foglio n.* 276

(10561)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1980.

Trasferimento alla regione Piemonte dei canali demaniali d'irrigazione scorrenti nel territorio delle province di Torino e Vercelli (parte I, fasc. 1): Naviglio d'Ivrea (I, II, III e IV tratto), cavi secondari del Naviglio d'Ivrea, ed altri.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Premesso che:

la legge 27 dicembre 1977, n. 984, all'art. 12, ha disposto il trasferimento alle regioni, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (24 gennaio 1978), dei canali demaniali di irrigazione amministrati dal Ministero delle Finanze, sottoponendoli alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche di irrigazione di interesse regionale e interregionale;

in difetto delle norme di attuazione della disposizione legislativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, interpellata in merito, con il foglio n. 200/1350 del 2 marzo 1978, ha ritenuto che l'Amministrazione finanziaria, al fine di evitare un pregiudizievole vuoto di potere, fosse tenuta a continuare a gestire in via provvisoria fino al loro formale trasferimento i predetti canali, da individuarsi preventivamente nella loro precisa consistenza, sostenendo le relative spese ed introitandone i canoni, salvo compensazione in sede di rendiconto finale;

la stessa Presidenza del Consiglio, con le note n. 66500/36.5 del 27 dicembre 1978 e n. 66500/36.5 del 29 gennaio 1980, ha successivamente precisato che:

a) contemporaneamente al trasferimento alle regioni della loro titolarità, i canali stessi dovranno essere consegnati ai rispettivi consorzi di utenza già costituiti o da costituirsi;

b) al trasferimento dei beni alle regioni è applicabile per analogia, nel silenzio della legge n. 984/77, l'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

c) non potendosi procrastinare l'attuazione di un preciso disposto legislativo, si dovrà procedere al formale trasferimento dei beni devoluti alle regioni anche quando non sia possibile, in concreto, raggiungere un accordo con le stesse, salvo per le regioni medesime i rimedi giurisdizionali a tutela delle proprie ragioni;

Visto l'unito stato di consistenza, redatto dall'Amministrazione generale dei canali Cavour il 31 gennaio 1979, riguardante i canali demaniali delle province di Torino e Vercelli: Naviglio di Ivrea (I, II, III e IV tratto), cavi secondari del Naviglio di Ivrea (scaricatore dei Travi, roggia del Maglio o della Fucina, roggia di Pianezza, roggia Campasso, roggia della Torre, roggia di Pratosecco, roggia Bianca, roggia di Gravellino, roggia di Povigliano, Vetronatta e del Molinetto, scaricatore di Tina, scaricatore della roggia Bianca), canale De Pretis o di Cigliano, scaricatore grande del canale De Pretis, scaricatore del Castello (parte I, fasc. 1);

Vista la lettera 12 gennaio 1979, con la quale i consorzi di bonifica, attuali concessionari della rete dei canali Cavour: Associazione irrigazione Est Sesia, con sede in Novara ed Associazione irrigazione Ovest Sesia, con sede in Vercelli, rendono noto che, con atto 27 ottobre 1978, si sono costituite in « Coutenza canali Cavour »;

Ritenuto che, con ministeriale 12 aprile 1979, n. 41010, l'indicato stato di consistenza è stato trasmesso, per il benestare, alla regione Piemonte, la quale, peraltro, non ha dato sinora alcun riscontro;

Considerato che, come raccomandato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si può procedere ugualmente al formale trasferimento dei beni devoluti;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito stato di consistenza 31 gennaio 1979, relativo ai canali demaniali nelle province di Torino e Vercelli: Naviglio d'Ivrea (I, II, III e IV tratto), cavi secondari del Naviglio d'Ivrea (scaricatore dei Travi, roggia del Maglio o della Fucina, roggia di Pianezza, roggia Campasso, roggia della Torre, roggia di Pratosecco, roggia Bianca, roggia di Gravellino, roggia di Povigliano, Vetronatta o del Molinetto, scaricatore di Tina, scaricatore della roggia Bianca), canale De Pretis o di Cigliano, scaricatore grande del canale De Pretis, scaricatore del Castello (parte I, fasc. 1).

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovavano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del 24 gennaio 1978.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione dalla data medesima.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla data del presente decreto, l'Amministrazione generale dei canali Cavour di Torino procederà al formale trasferimento alla regione Piemonte ed alla contemporanea consegna dei beni costituenti i canali di cui all'art. 1 alla « Coutenza canali Cavour », facendoli constare da apposito verbale, che, sottoscritto dai rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria, della regione e della coutenza medesima, costituirà il titolo per la voltura catastale dei beni a loro favore.

Art. 4.

Con successivo provvedimento saranno regolarizzati, in conformità alle leggi vigenti, i rapporti finanziari relativi alla gestione provvisoria dei canali demaniali devoluti da parte dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1980
Registro n. 33 *Finanze, foglio n.* 277

(10562)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1980.

Trasferimento alla regione Piemonte degli ottantuno caselli idraulici a servizio dei canali demaniali d'irrigazione scorrenti nel territorio delle province di Alessandria, Novara, Torino e Vercelli (parte II, fasc. 1).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Premesso che:

la legge 27 dicembre 1977, n. 984, all'art. 12, ha disposto il trasferimento alle regioni, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (24 gennaio 1978), dei canali demaniali di irrigazione amministrati dal Ministero delle finanze, sottoponendoli alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche di irrigazione di interesse regionale e interregionale;

in difetto delle norme di attuazione della disposizione legislativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, interpellata in merito, con foglio n. 200/1350 del 2 marzo 1978, ha ritenuto che l'Amministrazione finanziaria, al fine di evitare un pregiudizievole vuoto di potere, fosse tenuta a continuare a gestire in via provvisoria fino al loro formale trasferimento i predetti canali — da individuarsi preventivamente nella loro precisa consistenza — sostenendo le relative spese ed introitandone i canoni, salva compensazione in sede di rendiconto finale;

la stessa Presidenza del Consiglio, con le note numero 66500/36.5 del 27 dicembre 1978 e n. 66500/36.5 del 29 gennaio 1980, ha successivamente precisato che:

a) contemporaneamente al trasferimento alle regioni della loro titolarità, i canali stessi dovranno essere consegnati ai consorzi di utenza già costituiti o da costituirsi;

b) al trasferimento dei beni alle regioni è applicabile per analogia, nel silenzio della legge n. 984/77, l'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

c) non potendosi procrastinare l'attuazione di un preciso disposto legislativo, si dovrà procedere al formale trasferimento dei beni devoluti alle regioni anche quando non sia possibile, in concreto raggiungere un accordo con le stesse, salvo per le Regioni medesime i rimedi giurisdizionali a tutela delle proprie ragioni;

Visto l'unito stato di consistenza, redatto dall'Amministrazione generale dei canali Cavour il 28 febbraio 1979, riguardante gli ottantuno caselli idraulici a servizio dei canali Cavour siti nelle province di Alessandria, Novara, Torino e Vercelli (parte II, fasc. 1);

Vista la lettera 12 gennaio 1979, con la quale i consorzi di bonifica, attuali concessionari della rete dei canali Cavour: Associazione irrigazione Est Sesia, con sede in Novara ed Associazione irrigazione Ovest Sesia, con sede in Vercelli, rendono noto che, con atto 27 ottobre 1978, si sono costituite in « Coutenza canali Cavour »;

Ritenuto che, con ministeriale 12 giugno 1979, n. 41777, l'indicato stato di consistenza è stato trasmesso, per il benestare, alla regione Piemonte, la quale, peraltro, non ha dato sin'ora alcun riscontro;

Considerato che, come raccomandato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si può procedere ugualmente al formale trasferimento dei beni devoluti;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito stato di consistenza 28 febbraio 1979, relativo agli ottantuno caselli idraulici a servizio dei canali Cavour siti nelle province di Alessandria, Novara, Torino e Vercelli (parte II, fasc. 1).

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovavano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del 24 gennaio 1978.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione dalla data medesima.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla data del presente decreto, l'Amministrazione generale dei canali Cavour di Torino procederà al formale trasferimento alla regione Piemonte e alla contemporanea consegna dei beni costituenti i canali di cui all'art. 1 alla « Coutenza canali Cavour », facendoli constare da apposito verbale, che, sottoscritto dai rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria, della regione e della coutenza medesima, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni a loro favore.

Art. 4.

Con successivo provvedimento saranno regolarizzati, in conformità alle leggi vigenti, i rapporti finanziari relativi alla gestione provvisoria dei canali demaniali da parte dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1980
Registro n. 33 Finanze, foglio n. 263

(10518)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1980.

Trasferimento alla regione Piemonte dei canali demaniali d'irrigazione scorrenti nel territorio della provincia di Vercelli (parte I, fasc. 7): roggia della Fossa, scaricatore del Fornasino, ed altri.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Premesso che:

la legge 27 dicembre 1977, n. 984, all'art. 12, ha disposto il trasferimento alle regioni, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (24 gennaio 1978), dei canali demaniali di irrigazione amministrati dal Ministero delle finanze, sottoponendoli alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche di irrigazione di interesse regionale e interregionale;

in difetto delle norme di attuazione della disposizione legislativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, interpellata in merito, con il foglio n. 200/1350 del 2 marzo 1978, ha ritenuto che l'Amministrazione finanziaria, al fine di evitare un pregiudizievole vuoto di potere, fosse tenuta a continuare a gestire in via provvisoria fino al loro formale trasferimento i predetti canali — da individuarsi preventivamente nella loro precisa consistenza — sostenendo le relative spese ed introitandone i canoni, salvo compensazione in sede di rendiconto finale;

la stessa Presidenza del Consiglio, con le note n. 66500/36.5 del 27 dicembre 1978 e n. 66500/36.5 del 29 gennaio 1980, ha successivamente precisato che:

a) contemporaneamente al trasferimento alle regioni della loro titolarità, i canali stessi dovranno essere consegnati ai consorzi di utenza già costituiti o da costituirsi;

b) al trasferimento dei beni alle regioni è applicabile per analogia, nel silenzio della legge n. 984/77, l'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

c) non potendosi procrastinare l'attuazione di un preciso disposto legislativo, si dovrà procedere al formale trasferimento dei beni devoluti alle regioni anche quando non sia possibile, in concreto, raggiungere un accordo con le stesse, salvo per le regioni medesime i rimedi giurisdizionali a tutela delle proprie ragioni;

Visto l'unito stato di consistenza, redatto dall'Amministrazione generale dei canali Cavour il 31 gennaio 1979, riguardante i canali demaniali nella provincia di Vercelli (parte I, fasc. 7): roggia della Fossa, scaricatore del Fornasino, scaricatore Dossero, cavetto Isola-Dossero, scaricatore della Vercellina, scaricatore Bersano, fontana di San Benedetto, scaricatore della Roggerina o fosso San Martino, scaricatore San Bartolomeo, fontana Luera o fontana Nuova, fontana Tollia, cavetti del Dossero, cavo dell'Isola, roggia Molinara di Olcenengo, cavo Francese, diramatore del cavo Francese, roggia Gibellina, roggia Brevilla, scaricatore Ventaglia, cavo Rometta (in due rami), scaricatore Crosa, roggia Brevilla Vecchia, cavetto delle Sei Once, fontana dei Pozzi, fontana Biancotta, roggia Molinara di Quinto, cavo Boschetto, cavo della Macchina, cavo Baglione, naviletto delle Baraggie, roggia Molinara di Casanova Elvo, fontana Pagano, scaricatore di Collobiano, scaricatore Boia, colatore Socassi;

Vista la lettera 12 gennaio 1979, con la quale i consorzi di bonifica, attuali concessionari della rete dei canali Cavour: Associazione irrigazione Est Sesia, con sede in Novara ed Associazione irrigazione Ovest Sesia,

con sede in Vercelli, rendono noto che, con atto 27 ottobre 1978, si sono costituiti in « Coutenza canali Cavour »;

Ritenuto che, con ministeriale 26 maggio 1979, numero 41769, l'indicato stato di consistenza è stato trasmesso, per il benestare, alla regione Piemonte, la quale, peraltro, non ha dato sin'ora alcun riscontro;

Considerato che, come raccomandato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si può procedere ugualmente al formale trasferimento dei beni devoluti;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito stato di consistenza 31 gennaio 1979, relativo ai canali demaniali nella provincia di Vercelli (parte I, fasc. 7): roggia della Fossa, scaricatore del Fornasino, scaricatore Dossero, cavetto Isola-Dossero, scaricatore della Vercellina, scaricatore Bersano, fontana di S. Benedetto, scaricatore della Roggerina o fosso S. Martino, scaricatore S. Bartolomeo, fontana Luera o fontana Nuova, fontana Tollia, cavetto del Dossero, cavo dell'Isola, roggia Molinara di Olcenengo, cavo Francese, diramazione cavo Francese, roggia Gibellina, roggia Brevilla, scaricatore Ventaglia, cavo Rometta (in due rami), scaricatore Crosa, roggia Brevilla Vecchia, cavetti delle Sei Once, fontana dei Pozzi, fontana Biancotta, roggia Molinara di Quinto, cavo Boschetto, cavo della Macchina, cavo Baglione, naviletto delle Baraggie, roggia Molinara di Casanova Elvo, fontana Pagano, scaricatore di Collobiano, scaricatore Boia, colatore Socassi.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovavano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del 24 gennaio 1978.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione dalla data medesima.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla data del presente decreto, l'Amministrazione generale dei canali Cavour di Torino procederà al formale trasferimento alla regione Piemonte e alla contemporanea consegna dei beni costituenti i canali di cui all'art. 1 alla « Coutenza canali Cavour », facendoli constare da apposito verbale, che, sottoscritto dai rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria, della regione e della coutenza medesima, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni a loro favore.

Art. 4.

Con successivo provvedimento saranno regolarizzati, in conformità alle leggi vigenti, i rapporti finanziari relativi alla gestione provvisoria dei canali demaniali devoluti da parte dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1980
Registro n. 33 *Finanze, foglio n.* 271

(10556)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1980.

Trasferimento alla regione Piemonte dei canali demaniali d'irrigazione scorrenti nel territorio delle province di Vercelli e Novara (parte I, fasc. 14): scaricatore di Biraga in Sesia, ramo di Biraga diretto in Busca, ed altri.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Premesso che:

la legge 27 dicembre 1977, n. 984, all'art. 12, ha disposto il trasferimento alle regioni, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (24 gennaio 1978), dei canali demaniali di irrigazione amministrati dal Ministero delle finanze, sottoponendoli alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche di irrigazione di interesse regionale e interregionale;

in difetto delle norme di attuazione della disposizione legislativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, interpellata in merito, con foglio n. 200/1350 del 2 marzo 1978, ha ritenuto che l'Amministrazione finanziaria, al fine di evitare un pregiudizievole vuoto di potere, fosse tenuta a continuare a gestire in via provvisoria fino al loro formale trasferimento i predetti canali — da individuarsi preventivamente nella loro precisa consistenza — sostenendo le relative spese ed introitandone i canoni, salva compensazione in sede di rendiconto finale;

la stessa Presidenza del Consiglio, con le note n. 66500/36.5 del 27 dicembre 1978 e n. 66500/36.5 del 29 gennaio 1980, ha successivamente precisato che:

a) contemporaneamente al trasferimento alle regioni della loro titolarità, i canali stessi dovranno essere consegnati ai consorzi di utenti già costituiti o da costituirsi;

b) al trasferimento dei beni alle regioni è applicabile per analogia, nel silenzio della legge n. 984/77, l'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

c) non potendosi procrastinare l'attuazione di un preciso disposto legislativo, si dovrà procedere al formale trasferimento dei beni devoluti alle regioni anche quando non sia possibile, in concreto, raggiungere un accordo con le stesse, salvo per le regioni medesime i rimedi giurisdizionali a tutela delle proprie ragioni;

Visto l'unito stato di consistenza, redatto dall'Amministrazione generale dei canali Cavour il 31 gennaio 1979, riguardante i canali demaniali nelle province di Novara e Vercelli (parte I, fasc. 14): scaricatore di Biraga in Sesia, ramo di Biraga diretto in Busca, roggia Molinara di Vicolungo, roggia Molinara di Biandrate, cavo Laura, fontana Storta, cavo di Bagnolo, cavo Nuovo di Sartirana, canale della Candelina o roggia Nuova, cavo della Bissotta o di Selve, canale Regina Elena, diramatore Alto Novarese, scaricatore di Molinette, canale Vanoni, stralci di terreni demaniali in provincia di Vercelli;

Vista la lettera 12 gennaio 1979, con la quale i consorzi di bonifica, attuali concessionari della rete dei canali Cavour: Associazione irrigazione Est Sesia, con sede in Novara ed Associazione irrigazione Ovest Sesia, con sede in Vercelli, rendono noto che, con atto 27 ottobre 1978, si sono costituite in « Coutenza canali Cavour »;

Ritenuto che, con ministeriale n. 41776 del 26 maggio 1979, l'indicato stato di consistenza è stato trasmesso, per il benestare, alla regione Piemonte, la quale, peraltro, non ha dato sin'ora alcun riscontro;

Considerato che, come raccomandato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si può procedere ugualmente al formale trasferimento dei beni devoluti;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito stato di consistenza 31 gennaio 1979, relativo ai canali demaniali nelle province di Novara e Vercelli (parte I, fasc. 14): scaricatore di Biraga in Sesia, ramo di Biraga diretto in Busca, roggia Molinara di Vicolungo, roggia Molinara di Biandrate, cavo Laura, fontana Storta, cavo di Bagnolo, cavo Nuovo di Sartirana, canale della Candelina o roggia Nuova, cavo della Bissotta o di Selve, canale Regina Elena, diramatore Alto Novarese, scaricatore di Molinette, canale Vanoni, stralci di terreni demaniali in provincia di Vercelli.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovavano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del 24 gennaio 1978.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione dalla data medesima.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla data del presente decreto, l'Amministrazione generale dei canali Cavour di Torino procederà al formale trasferimento alla regione Piemonte e alla contemporanea consegna dei beni costituenti i canali di cui all'art. 1 alla « Coutenza canali Cavour », facendoli constare da apposito verbale, che, sottoscritto dai rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria, della regione e della coutenza medesima, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni a loro favore.

Art. 4.

Con successivo provvedimento saranno regolarizzati, in conformità alle leggi vigenti, i rapporti finanziari relativi alla gestione provvisoria dei canali demaniali devoluti da parte dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1980
Registro n. 33 *Finanze, foglio n.* 264

(10519)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1980.

Trasferimento alla regione Piemonte dei canali demaniali d'irrigazione scorrenti nel territorio delle province di Vercelli, Novara ed Alessandria (parte I, fasc. 10): cavo Picco, cavo Bignotti, ed altri.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Premesso che:

la legge 27 dicembre 1977, n. 984, all'art. 12, ha disposto il trasferimento alle regioni, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (24 gennaio 1978), dei canali demaniali di irrigazione amministrati dal Ministero delle finanze, sottoponendoli alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche di irrigazione di interesse regionale e interregionale;

in difetto delle norme di attuazione della disposizione legislativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, interpellata in merito, con il foglio n. 200/1350 del 2 marzo 1978, ha ritenuto che l'Amministrazione finanziaria, al fine di evitare un pregiudizievole vuoto di potere, fosse tenuta a continuare a gestire in via provvisoria fino al loro formale trasferimento i predetti canali — da individuarsi preventivamente nella loro precisa consistenza — sostenendo le relative spese ed introitandone i canoni, salva compensazione in sede di rendiconto finale;

la stessa Presidenza del Consiglio, con le note n. 66500/36.5 del 27 dicembre 1978 e n. 66500/36.5 del 29 gennaio 1980, ha successivamente precisato che:

a) contemporaneamente al trasferimento alle regioni della loro titolarità, i canali stessi dovranno essere consegnati ai consorzi di utenza già costituiti o da costituirsi;

b) al trasferimento dei beni alle regioni è applicabile per analogia, nel silenzio della legge n. 984/77, l'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

c) non potendosi procrastinare l'attuazione di un preciso disposto legislativo, si dovrà procedere al formale trasferimento dei beni devoluti alle regioni anche quando non sia possibile, in concreto, raggiungere un accordo con le stesse, salvo per le regioni medesime i rimedi giurisdizionali a tutela delle proprie ragioni;

Visto l'unito stato di consistenza, redatto dall'Amministrazione generale dei canali Cavour il 31 gennaio 1979, riguardante i canali demaniali nelle provincie di Vercelli, Novara ed Alessandria (parte I, fasc. 10): cavo Picco, cavo Bignotti, fossato Nuovo, roggia Molinara di Asigliano, colatore Rocchetto, roggia Fasolina, cavo Cassoglio, cavo Mortuzza, cavo Trediuno, cavo Valsesia, cavo Vallare, cavo Linea o Tombone, fosso di Olcenengo, ramo abbandonato della roggia Bona detta roggia Morta, raccoglitore Crescentino, raccoglitore di S. Pietro delle Apertole, cavo Fantino, cavo della Chiapuzza, raccoglitore del Fantino, fontana del Gerbido, fontana Campagnina, canale Lanza, canale Mellana, roggia Fuga, roggia del Molino di Pobietto, fosso colatore dello Sfondato, cavo delle Cascine Signora e Pievania, cavo Morano, fosso raccoglitore del Molino di Matasso a Mezzodì, fosso raccoglitore del Molino di Matasso a Mezzanotte, cavo Grava, roggia Gamarra manufatto (per i 2/3 spettante allo Stato), colatore Orfreddo (diritti d'acqua), colatore roggia Sesiella (diritti d'acqua), rogge Morta, Stura e scaricatore Volante (diritti d'acqua), roggia Gamarra (corso d'acqua pubblico), fontana o colatore Acquanera, fontana Gamarretto, roggia Bolgora (diritti d'acqua per 2/3 a favore del demanio dello Stato), scaricatore di Villanova, Marcova Morta, rio Sanguinolento, rio Finale;

Vista la lettera 12 gennaio 1979, con la quale i consorzi di bonifica, attuali concessionari della rete dei canali Cavour: Associazione irrigazione Est Sesia, con sede in Novara ed Associazione irrigazione Ovest Sesia, con sede in Vercelli, rendono noto che, con atto 27 ottobre 1978, si sono costituite in « Coutenza canali Cavour »;

Ritenuto che, con ministeriale 1° giugno 1997, n. 41772, l'indicato stato di consistenza è stato trasmesso, per il benestare, alla regione Piemonte, la quale, peraltro, non ha dato sin'ora alcun riscontro;

Considerato che, come raccomandato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si può procedere ugualmente al formale trasferimento dei beni devoluti;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito stato di consistenza 31 gennaio 1979, relativo ai canali demaniali nelle provincie di Vercelli, Novara ed Alessandria (parte I, fasc. 10): cavo Picco, cavo Bignotti, fossato Nuovo, roggia Molinara di Asigliano, colatore Rocchetto, roggia Fasolina, cavo Cassoglio, cavo Mortuzza, cavo Trediuno, cavo Valsesia, cavo Vallare, cavo Linea o Tombone, fosso di Olcenengo, ramo abbandonato della roggia Bona detta roggia Morta, raccoglitore Crescentino, raccoglitore di S. Pietro delle Apertole, cavo Fantino, cavo della Chiapuzza, raccoglitore del Fantino, fontana del Gerbido, fontana Campagnina, canale Lanza, canale Mellana, roggia Fuga, roggia del Molino di Pobietto, fosso colatore dello Sfondato, cavo delle Cascine Signora e Pievania, cavo Morano, fosso raccoglitore del Molino di Matasso a Mezzodì, fosso raccoglitore del Molino di Matasso a Mezzanotte, cavo Grava, roggia Gamarra manufatto (per i 2/3 spettante allo Stato), colatore Orfreddo (diritti d'acqua), colatore roggia Sesiella (diritti d'acqua), rogge Morta, Stura e scaricatore di Villanova, Marcova Morta, Rio Sanguinolento, Rio Finale e scaricatore Volante (diritti d'acqua), roggia Gamarra (corso d'acqua pubblico), fontana o colatore Acquanera, fontana Gamarretto, roggia Bolgora (diritti d'acqua per 2/3 a favore del demanio dello Stato).

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovavano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del 24 gennaio 1978.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione dalla data medesima.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla data del presente decreto, l'Amministrazione generale dei canali Cavour di Torino procederà al formale trasferimento alla regione Piemonte e alla contemporanea consegna dei beni costituenti i canali di cui all'art. 1 alla « Coutenza canali Cavour », facendoli constare da apposito verbale, che, sottoscritto dai rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria, della regione e della coutenza medesima, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni a loro favore.

Art. 4.

Con successivo provvedimento saranno regolarizzati, in conformità alle leggi vigenti, i rapporti finanziari relativi alla gestione provvisoria dei canali demaniali devoluti da parte dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1980
Registro n. 33 Finanze, foglio n. 268

(10553)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1980.

Trasferimento alla regione Piemonte dei canali demaniali d'irrigazione scorrenti nel territorio della provincia di Vercelli (parte I, fasc. 8): fontana Luminaria e roggia Cavallotta, fontana Emiliana, ed altri.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Premesso che:

la legge 27 dicembre 1977, n. 984, all'art. 12, ha disposto il trasferimento alle regioni, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (24 gennaio 1978), dei canali demaniali di irrigazione amministrati dal Ministero delle finanze, sottoponendoli alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche di irrigazione di interesse regionale e interregionale;

in difetto delle norme di attuazione della disposizione legislativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, interpellata in merito, con il foglio n. 200/1350 del 2 marzo 1978, ha ritenuto che l'Amministrazione finanziaria, al fine di evitare un pregiudizievole vuoto di potere, fosse tenuta a continuare a gestire in via provvisoria fino al loro formale trasferimento i predetti canali — da individuarsi preventivamente nella loro precisa consistenza — sostenendo le relative spese ed introitandone i canoni, salvo compensazione in sede di rendiconto finale;

la stessa Presidenza del Consiglio, con le note n. 66500/36.5 del 27 dicembre 1978 e n. 66500/36.5 del 29 gennaio 1980, ha successivamente precisato che:

a) contemporaneamente al trasferimento alle regioni della loro titolarità, i canali stessi dovranno essere consegnati ai consorzi di utenza già costituiti o da costituirsi;

b) al trasferimento dei beni alle regioni è applicabile per analogia, nel silenzio della legge n. 984/77, l'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

c) non potendosi procrastinare l'attuazione di un preciso disposto legislativo, si dovrà procedere al formale trasferimento dei beni devoluti alle regioni anche quando non sia possibile, in concreto, raggiungere un accordo con le stesse, salvo per le regioni medesime i rimedi giurisdizionali a tutela delle proprie ragioni;

Visto l'unito stato di consistenza, redatto dall'Amministrazione generale dei canali Cavour il 31 gennaio 1979, riguardante i canali demaniali nella provincia di Vercelli (parte I, fasc. 8): fontana Luminaria e roggia Cavallotta, fontana Emiliana, fontana Rossina, fontana Zandrana, fontana Luesco o Lupo, fontana della Madonnina, fontana Pontalenga, roggia Verminola, fontana Caccia, roggia Garghetto, roggia Vecchia Molinara di Montonero, roggia Nuova Molinara di Montonero, scaricatore della Varola, fontana Valletta o della Bernardina, fontana Pedocchio o Varola, cavo Lamporetti o Cisaletto, roggia Molinara di Larizzate o Provalina, scaricatore della roggia Provalina, fontana Provalina, cavo Valloccaro, diramatore del cavo Valloccaro denominato cavo delle Tombe, roggia Molinara di Prarolo, scaricatore della Madonnina, scaricatore della Roggia Nuova, scaricatore del Molino di Prarolo, scaricatore del Molino di Pezzana, roggetto del Principe, roggia Valgioia, diramazione della roggia Valgioia;

Vista la lettera 12 gennaio 1979, con la quale i consorzi di bonifica, attuali concessionari della rete dei canali Cavour: Associazione irrigazione Est Sesia, con sede in Novara ed Associazione irrigazione Ovest Sesia,

con sede in Vercelli, rendono noto che, con atto 27 ottobre 1978, si sono costituite in « Coutenza canali Cavour »;

Ritenuto che, con ministeriale 26 maggio 1979, numero 41770, l'indicato stato di consistenza è stato trasmesso, per il benestare, alla regione Piemonte, la quale, peraltro, non ha dato sin'ora alcun riscontro;

Considerato che, come raccomandato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si può procedere ugualmente al formale trasferimento dei beni devoluti;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito stato di consistenza 31 gennaio 1979, relativo ai canali demaniali nella provincia di Vercelli (parte I, fasc. 8): fontana Luminaria e roggia Cavallotta, fontana Emiliana, fontana Rossina, fontana Zandrana, fontana Luesco o Lupo, fontana della Madonnina, fontana Pontalenga, roggia Verminola, fontana Caccia, roggia Garghetto, roggia Vecchia Molinara di Montonero, roggia Nuova Molinara di Montonero, scaricatore della Varola, fontana Valletta o della Bernardina, fontana Pedocchio o Varola, cavo Lamporetto o Cisaletto, roggia Molinara di Larizzate o Provalina, scaricatore della roggia Provalina, fontana Provalina, cavo Valloccara, diramatore del cavo Valloccara denominato cavo delle Tombe, roggia Molinara di Prarolo, scaricatore della Madonnina, scaricatore della roggia Nuova, scaricatore del Molino di Prarolo, scaricatore del Molino di Pezzana, roggetto del Principe, roggia Valgioia, diramazione della roggia Valgioia.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovavano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del 24 gennaio 1978.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione dalla data medesima.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla data del presente decreto, l'Amministrazione generale dei canali Cavour di Torino procederà al formale trasferimento alla regione Piemonte e alla contemporanea consegna dei beni costituenti i canali di cui all'art. 1 alla « Coutenza canali Cavour », facendoli constare da apposito verbale, che, sottoscritto dai rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria, della regione e della coutenza medesima, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni a loro favore.

Art. 4.

Con successivo provvedimento saranno regolarizzati, in conformità alle leggi vigenti, i rapporti finanziari relativi alla gestione provvisoria dei canali demaniali devoluti da parte dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1980
Registro n. 33 *Finanze, foglio n.* 270

(10555)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1980.

Trasferimento alla regione Piemonte dei canali demaniali d'irrigazione scorrenti nel territorio della provincia di Vercelli (parte I, fasc. 9): fontana Monte Oliveto, Fontanone, ed altri.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Premesso che:

la legge 27 dicembre 1977, n. 984, all'art. 12, ha disposto il trasferimento alle regioni, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (24 gennaio 1978), dei canali demaniali di irrigazione amministrati dal Ministero delle finanze, sottoponendoli alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche di irrigazione di interesse regionale e interregionale;

in difetto delle norme di attuazione della disposizione legislativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, interpellata in merito, con il foglio n. 200/1350 del 2 marzo 1978, ha ritenuto che l'Amministrazione finanziaria, al fine di evitare un pregiudizievole vuoto di potere, fosse tenuta a continuare a gestire in via provvisoria fino al loro formale trasferimento i predetti canali — da individuarsi preventivamente nella loro precisa consistenza — sostenendo le relative spese ed introitandone i canoni, salvo compensazione in sede di rendiconto finale;

la stessa Presidenza del Consiglio, con le note n. 66500/36.5 del 27 dicembre 1978 e n. 66500/36.5 del 29 gennaio 1980, ha successivamente precisato che:

a) contemporaneamente al trasferimento alle regioni della loro titolarità, i canali stessi dovranno essere consegnati ai consorzi di utenza già costituiti o da costituirsi;

b) al trasferimento dei beni alle regioni è applicabile per analogia, nel silenzio della legge n. 984/77, l'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

c) non potendosi procrastinare l'attuazione di un preciso disposto legislativo, si dovrà procedere al formale trasferimento dei beni devoluti alle regioni anche quando non sia possibile, in concreto, raggiungere un accordo con le stesse, salvo per le regioni medesime i rimedi giurisdizionali a tutela delle proprie ragioni;

Visto l'unito stato di consistenza, redatto dall'Amministrazione generale dei canali Cavour il 31 gennaio 1979, riguardante i canali demaniali nella provincia di Vercelli (parte I, fasc. 9): fontana Monte Oliveto, Fontanone, cavetto sussidiario cavo Bracone, cavo Bracone, scaricatore Rescalla, canale Lamporo, roggia Gardina, roggia Molinara di Ronsecco, fosso Rigoletto, riatello Nuovo, fontana Paletano, scaricatore Paletano, fontana Cordino o Malfatta, fontana Peila o Rondolina, fosso colatore della Chiapuzza e della Martina, riatello Vecchio, rilevata Gardinelli, rilevata Nibbia, fosso dell'Albero delle due Porte, fontana Vernette, raccoglitore Tavallini, fosso Gerbone, cavo Novanta, roggia Molinara di Rive, scaricatore della roggia Molinara di Rive, raccoglitore detti Discolore, raccoglitore Baccalino, roggia della Besina o cavo Superiore, cavo Inferiore, cavo Nuovo, cavo Bagnassola Nuova, rilevata delle Prataglie, roggione di Pertengo, diramazione del roggione di Pertengo della Pista di Cascina Grassa, primo scaricatore del roggione di Pertengo, secondo scaricatore del roggione di Pertengo detto della Fasana, cavo Valdemiele, cavo Bagnassola Vecchia, roggia Moli-

nara di Motta dei Conti, fossato Vercellese, roggia del Molino del Bosco, roggia Acquanera, roggia Molinara Bona di Sopra, cavo Sant'Onorato, cavo Castagnole, roggia Molinara di Caresana, colatore Prati Larghi e del Cimitero, cavo Sant'Alberto, roggia del Molino Bona d'Abbasso, cavo Borlino Vecchio;

Vista la lettera 12 gennaio 1979, con la quale i consorzi di bonifica, attuali concessionari della rete dei canali Cavour: Associazione irrigazione Est Sesia, con sede in Novara ed Associazione irrigazione Ovest Sesia, con sede in Vercelli, rendono noto che, con atto 27 ottobre 1978, si sono costituite « Coutenza canali Cavour »;

Ritenuto che, con ministeriale 26 giugno 1979, numero 41771, l'indicato stato di consistenza è stato trasmesso, per il benestare, alla regione Piemonte, la quale, peraltro, non ha dato sin'ora alcun riscontro;

Considerato che, come raccomandato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si può procedere ugualmente al formale trasferimento dei beni devoluti;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito stato di consistenza 31 gennaio 1979, relativo ai canali demaniali nella provincia di Vercelli (parte I, fasc. 9): fontana Monte Oliveto, Fontanone, cavetto sussidiario cavo Bracone, cavo Bracone, scaricatore Rescalla, canale Lamporo, roggia Gradina, roggia Molinara di Ronsecco, fosso Rigoletto, Riatello nuovo, fontana Paletano, scaricatore Paletano, fontana Cordino o Malfatta, fontana Peila o Rondolina, fosso colatore della Chiapuzza e della Martina, riatello Vecchio, rilevata Gardinelli, rilevata Nibbia, fosso dell'Albero delle Due Porte, fontana Vernette, raccoglitore Tavallini, fosso Gerbone, cavo Novanta, roggia Molinara di Rive, scaricatore della roggia Molinara di Rive, raccoglitore detto il Discolore, raccoglitore Baccalino, roggia della Besina o cavo Superiore, cavo Inferiore, cavo Nuovo, cavo Bagnassola Nuova, rilevata delle Prataglie, roggione di Pertengo, diramazione del roggione di Pertengo detta della Pista di Cascina Grassa, primo scaricatore di roggione di Pertengo, secondo scaricatore del roggione di Pertengo detto della Fasana, cavo Valdemiele, scaricatore Valdemiele, cavo Bagnassola Vecchia, roggia Molinara di Motta dei Conti, fossato Vercellese, roggia del Molino del Bosco, roggia Acquanera, roggia Molinare Bona di Sopra, cavo Sant'Onorato, cavo Castagnole, roggia Molinara Caresana, colatore Prati Larghi e del Cimitero, cavo Sant'Albero, roggia del Molino Bona d'Abbasso, cavo Borlino Vecchio.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovavano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del 24 gennaio 1978.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione dalla data medesima.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla data del presente decreto, l'Amministrazione generale dei canali Cavour di Torino procederà al formale trasferimento alla regione Piemonte e alla contemporanea consegna dei beni costituenti i canali di cui all'art. 1 alla « Coutenza canali Cavour », facendoli constare da apposito verbale, che, sottoscritto dai rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria, della regione e della coutenza medesima, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni a loro favore.

Art. 4.

Con successivo provvedimento saranno regolarizzati, in conformità alle leggi vigenti, i rapporti finanziari relativi alla gestione provvisoria dei canali demaniali devoluti da parte dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1980
Registro n. 33 *Finanze, foglio n.* 269

(10554)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1980.

Trasferimento alla regione Piemonte dei canali demaniali d'irrigazione scorrenti nel territorio della provincia di Vercelli (parte I, fasc. 5): canale di Rive, cavo raccoglitore di Ramezzana, ed altri.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Premesso che:

la legge 27 dicembre 1977, n. 984, all'art. 12, ha disposto il trasferimento alle regioni, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (24 gennaio 1978), dei canali demaniali di irrigazione amministrati dal Ministero delle finanze, sottoponendoli alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche di irrigazione di interesse regionale e interregionale;

in difetto delle norme di attuazione della disposizione legislativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, interpellata in merito, con il foglio n. 200/1350 del 2 marzo 1978, ha ritenuto che l'Amministrazione finanziaria, al fine di evitare un pregiudizievole vuoto di potere, fosse tenuta a continuare a gestire in via provvisoria fino al loro formale trasferimento i predetti canali — da individuarsi preventivamente nella loro precisa consistenza — sostenendo le relative spese ed introitandone i canoni, salva compensazione in sede di rendiconto finale;

la stessa Presidenza del Consiglio, con le note n. 66500/36.5 del 27 dicembre 1978 e n. 66500/36.5 del 29 gennaio 1980, ha successivamente precisato che:

a) contemporaneamente al trasferimento alle regioni della loro titolarità, i canali stessi dovranno essere consegnati ai consorzi di utenza già costituiti o da costituirsi;

b) al trasferimento dei beni alle regioni è applicabile per analogia, nel silenzio della legge n. 984/77, l'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

c) non potendosi procrastinare l'attuazione di un preciso disposto legislativo, si dovrà precedere al formale trasferimento dei beni devoluti alle regioni anche

quando non sia possibile, in concreto, raggiungere un accordo con le stesse, salvo per le regioni medesime i rimedi giurisdizionali a tutela delle proprie ragioni;

Visto l'unito stato di consistenza, redatto dall'Amministrazione generale dei canali Cavour il 31 gennaio 1979, riguardante i canali demaniali nella provincia di Vercelli (parte I, fasc. 5): canale di Rive, cavo raccoglitore di Ramezzana, cavo secondario della Robella o cavo Discesa, cavo secondario delle Moline, cavetto del Tigliazzo, fontana Pallavicino-Mossi, Molinara di Tricerro, cavo Aniotto, roggetta Valle delle Pietre, cavo del Cristo, cavo del Bardoello, cavo dei Due Bondoni, cavo Guaschino o fontane Cappello e Rigaletto, fontana Ravana o Ranino, Schiappone, Gambalunga, Fonasazza e cavo Basilia, fontana del Gigante, cavo conduttore o fosso delle Verne di Gambalunga e scaricatore, roggetta di Radismala, roggetta del Pugnale, cavo Tramporo Vecchio, roggetta della Prata, roggetta del Guandalino, roggetta del Campo Grimone, roggetta delle Ghiaie;

Vista la lettera 12 gennaio 1979, con la quale i consorzi di bonifica, attuali concessionari della rete dei canali Cavour: Associazione irrigazione Est Sesia, con sede in Novara ed Associazione irrigazione Ovest Sesia, con sede in Vercelli, rendono noto che, con atto 27 ottobre 1978, si sono costituite in « Coutenza canali Cavour »;

Ritenuto che, con ministeriale 26 maggio 1979, numero 41767, l'indicato stato di consistenza è stato trasmesso, per il benestare, alla regione Piemonte, la quale, peraltro, non ha dato sin'ora alcun riscontro;

Considerato che, come raccomandato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si può procedere ugualmente al formale trasferimento dei beni devoluti;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito stato di consistenza 31 gennaio 1979, relativo ai canali demaniali nella provincia di Vercelli (parte I, fasc. 5): canale di Rive, cavo raccoglitore di Ramezzana, cavo secondario della Robella o cavo Discesa, cavo secondario delle Moline, cavetto del Tigliazzo, fontana Pallavicino-Mossi, Molinara di Tricerro, cavo Aniotto, roggetta Valle della Pietra, cavo del Cristo, cavo del Bardoello, cavo dei Due Bondoni, cavo Guaschino e fontane Cappello e Rigaletto, fontana Ravana o Ranino, Schiappone, Gambalunga, Fornasazza e cavo Basilia, fontana del Gigante, cavo Conduttore o fosso delle Verne di Gambalunga e scaricatore, roggetta di Radismala, roggetta del Pugnale, cavo Tramporo Vecchio, roggetta della Frata, roggetta del Guandalino, roggetta del Campo Grimone, roggetta delle Ghiaie.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovavano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del 24 gennaio 1978.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione dalla data medesima.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla data del presente decreto, l'Amministrazione generale dei canali Cavour di Torino procederà al formale trasferimento alla regione Piemonte e alla contemporanea consegna dei beni costituenti i canali di cui all'art. 1 alla « Coutenza canali Cavour », facendoli constare da apposito verbale, che, sottoscritto dai rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria, della regione e della medesima, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni a loro favore.

Art. 4.

Con successivo provvedimento saranno regolarizzati, in conformità alle vigenti leggi, i rapporti finanziari relativi alla gestione provvisoria dei canali demaniali devoluti da parte dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1980
Registro n. 33 *Finanze, foglio n.* 273

(10558)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1980.

Trasferimento alla regione Piemonte dei canali demaniali d'irrigazione scorrenti nel territorio delle province di Vercelli ed Alessandria (parte I, fasc. 6): cavo Pobietto o Magrelli, cavo del Gallo, ed altri.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Premesso che:

la legge 27 dicembre 1977, n. 984, all'art. 12, ha disposto il trasferimento alle regioni, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (24 gennaio 1978), dei canali demaniali di irrigazione amministrati dal Ministero delle finanze, sottoponendoli alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche di irrigazione di interesse regionale e interregionale;

in difetto delle norme di attuazione della disposizione legislativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, interpellata in merito, con il foglio n. 200/1350 del 2 marzo 1978, ha ritenuto che l'Amministrazione finanziaria, al fine di evitare un pregiudizievole vuoto di potere, fosse tenuta a continuare a gestire in via provvisoria fino al loro formale trasferimento i predetti canali — da individuarsi preventivamente nella loro precisa consistenza — sostenendo le relative spese ed introitandone i canoni, salva compensazione in sede di rendiconto finale;

la stessa Presidenza del Consiglio, con le note n. 66500/36.5 del 27 dicembre 1978 e n. 66500/36.5 del 29 gennaio 1980, ha succesivamente precisato che:

a) contemporaneamente al trasferimento alle regioni della loro titolarità, i canali dovranno essere consegnati ai consorzi di utenza già costituiti o da costituirsi;

b) al trasferimento dei beni alle regioni è applicabile per analogia, nel silenzio della legge n. 984/77, l'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

c) non potendosi procrastinare l'attuazione di un preciso disposto legislativo, si dovrà procedere al formale trasferimento dei beni devoluti alle regioni anche

quando non sia possibile, in concreto, raggiungere un accordo con le stesse, salvo per le regioni medesime i rimedi giurisdizionali a tutela delle proprie ragioni;

Visto l'unito stato di consistenza, redatto dall'Amministrazione generale dei canali Cavour il 31 gennaio 1979, riguardante i canali demaniali nelle provincie di Vercelli ed Alessandria (parte I, fasc. 6): cavo Pobietto o Magrelli, cavo di Gazzo, cavo della Regina, cavo Morelli, colatore Stoppiana, cavo Rolette, colatore Saina, cavo Porcile, cavo Bussolea, colatore della Rinaldine, colatore della Montà del Lupo e cavo della Reculata, roggia Cornasso, cavo Poetto Demaniale, cavo Poetto della Scarella, roggione di Palazzolo, fontana del Canneto Piccolo, cavo Cornasso Abbandonato, roggione di Vercelli;

Vista la lettera 12 gennaio 1979, con la quale i consorzi di bonifica, attuali concessionari della rete dei canali Cavour: Associazione irrigazione est Sesia, con sede in Novara ed Associazione irrigazione ovest Sesia, con sede in Vercelli, rendono noto che, con atto 27 ottobre 1978, si sono costituite in « Coutenza canali Cavour »;

Ritenuto che, con ministeriale 26 maggio 1979, numero 41768, l'indicato stato di consistenza è stato trasmesso, per il benestare, alla regione Piemonte, la quale, peraltro, non ha dato sin'ora alcun riscontro;

Considerato che, come raccomandato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si può procedere ugualmente al formale trasferimento dei beni devoluti;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito stato di consistenza 31 gennaio 1979, relativo ai canali demaniali nelle provincie di Vercelli ed Alessandria (parte I, fasc. 6): cavo Pobietto o Magrelli, cavo di Gazzo, cavo della Regina, cavo Morelli, colatore Stoppina, cavo Rolette, colatore Saina, cavo Porcile, cavo Bussolea, colatore della Rinaldina, colatore della Monta del Lupo e cavo della Reculata, roggia Cornassa, cavo Poetto Demaniale, cavo Poetto della Scarella, roggione di Palazzolo, fontana del Canneto Piccolo, cavo Cornasso Abbandonato, roggione di Vercelli.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovavano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del 24 gennaio 1978.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione dalla data medesima.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla data del presente decreto, l'Amministrazione generale dei canali Cavour di Torino procederà al formale trasferimento alla regione Piemonte e alla contemporanea consegna dei beni costituenti i canali di cui all'art. 1 alla « Coutenza canali Cavour », facendoli constare da apposito verbale, che, sottoscritto dai rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria, della regione e della coutenza medesima, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni a loro favore.

Art. 4.

Con successivo provvedimento saranno regolarizzati, in conformità alle leggi vigenti, i rapporti finanziari relativi alla gestione provvisoria dei canali demaniali devoluti da parte dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1980

Il Ministro: Reviglio

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1980
Registro n. 33 *Finanze, foglio n.* 272

(10557)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1980.

Trasferimento alla regione Piemonte dei canali demaniali d'irrigazione scorrenti nel territorio delle province di Alessandria e Novara (parte I, fasc. 11): cavo di Valdantona, raccoglitore Roggiarolo, ed altri.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Premesso che:

la legge 27 dicembre 1977, n. 984, all'art. 12, ha disposto il trasferimento alle regioni, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (24 gennaio 1978), dei canali demaniali di irrigazione amministrati dal Ministero delle finanze, sottoponendoli alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche di irrigazione di interesse regionale e interregionale;

in difetto delle norme di attuazione della disposizione legislativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, interpellata in merito, con il foglio n. 200/1350 del 2 marzo 1978, ha ritenuto che l'Amministrazione finanziaria, al fine di evitare un pregiudizievole vuoto di potere, fosse tenuta a continuare a gestire in via provvisoria fino al loro formale trasferimento i predetti canali, da individuarsi preventivamente nella loro precisa consistenza, sostenendo le spese ed intraitandone i canoni, salva compensazione in sede di rendiconto finale;

la stessa Presidenza del Consiglio, con le note numero 66500/36.5 del 27 dicembre 1978 e n. 66500/36.5 del 29 gennaio 1980, successivamente precisato che:

a) contemporaneamente al trasferimento alle regioni della loro titolarità, i canali stessi dovranno essere consegnati ai consorzi di utenza già costituiti o da costituirsi;

b) al trasferimento dei beni alle regioni è applicabile per analogia, nel silenzio della legge n. 984/77, l'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

c) non potendosi procrastinare l'attuazione di un preciso disposto legislativo, si dovrà procedere al formale trasferimento dei beni devoluti alle regioni anche quando non sia possibile, in concreto, raggiungere un accordo con le stesse, salvo per le regioni medesime i rimedi giurisdizionali a tutela delle proprie ragioni;

Visto l'unito stato di consistenza, redatto dall'Amministrazione generale dei canali Cavour il 31 gennaio 1979, riguardante i canali demaniali nelle province di Alessandria e Novara (parte I, fasc. 11): cavo di Valdantona, raccoglitore Roggiarolo, roggia di Mezzo di Villanova, scaricatore Roggiarolo, roggia Vecchia di Villanova, cavo Pamperduto, cavo Pamperduto Morto, raccoglitore Grava, cavo Valspinosa, cavo Piantano d'Alò, cavo del Pero

o del Campo Grande, cavo Sgarzava o Prato Vecchio, cavo Bosile di Camino o cavo Grava, colatore Fassati, cavo Solcostorto o Saina o Viascura, scaricatore del cavo Rolette, colatore Rolette o Viascura, scaricatore Saina, colatore Ceresa, cavo Vallone, cavi Vallone e Vallonetto ora Roggiarolo, ramo del Roggiarolo già Vallonetto, cavo Ghiotto, scaricatore del Vallone, cavo Gignasse, cavetto del Prato Mugnaio, fossetto colatore o nord-est del Mulino della Costa, cavetto Galline, cavo Guadibba, cavo Motta Novella o Gorra, fontana Piantalone o Gaspardone, fosso detto Fossalone o delle fontane del Gerbido Comunale, cavo Cascina Nuova, roggia del Mulino di Gazzo, roggia del Molino di Balocco, cavo Montebello, fontana Sella, fontana del Diavolo, diramatore Q. Sella, Antico scaricatore del canale Cavour nel torrente Terdoppio, braccio derivato dalla roggia Stura o roggia del Mulino;

Vista la lettera 12 gennaio 1979, con la quale i consorzi di bonifica, attuali concessionari della rete dei canali Cavour: Associazione irrigazione Est Sesia, con sede in Novara ed Associazione Ovest Sesia, con sede in Vercelli, rendono noto che, con atto 27 ottobre 1978, si sono costituite in « Coutenza canali Cavour »;

Ritenuto che, con ministeriale 12 giugno 1979, n. 41773, l'indicato stato di consistenza è stato trasmesso, per il benestare, alla regione Piemonte, la quale, peraltro, non ha dato sin'ora alcun riscontro;

Considerato che, come raccomandato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si può procedere ugualmente al formale trasferimento dei beni devoluti;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito stato di consistenza 31 gennaio 1979, relativo ai canali demaniali nelle province di Alessandria e Novara (parte I, fasc. 11): cavo di Valdantona, raccoglitore Roggiarolo, roggia di Mezzo di Villanova, scaricatore Roggiarolo, roggia Vecchia di Villanova, cavo Pamperduto, cavo Pamperduto Morto, raccoglitore Grava, cavo Valspinosa, cavo Piantano d'Alò, cavo del Pero o del Campo Grande, cavo Sgarzara o Prato Vecchio, cavo Bosile di Camino o cavo Grava, colatore Fassati, cavo Solcostorto o Saina o Viascura, scaricatore del cavo Rolette, colatore Rolette o Viascura, scaricatore Saina, colatore Ceresa, cavo Vallone, cavo Vallone e Vallonetto ora Roggiarolo, ramo del Roggiarolo già Vallonetto, cavo Ghiotto, scaricatore del Vallone, cavo Gignasse, cavetto del Prato Mugnaio, fossetto colatore o nord-est del Mulino della Costa, cavetto Galline, cavo Guadibba, cavo Motta Novella o Gorra, fontana Piantalone o Gaspardone, fosso detto Fossalone o delle fontane del Gerbido Comunale, cavo Cascina Nuova, roggia del Mulino di Gazzo, roggia del Molino di Balocco, cavo Montebello, fontana Sella, fontana del Diavolo, diramatore Q. Sella, Antico scaricatore del canale Cavour nel torrente Terdoppio, braccio derivato dalla roggia Stura o roggia del Mulino.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovavano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del 24 gennaio 1978.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione dalla data medesima.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla data del presente decreto, l'Amministrazione generale dei canali Cavour di Torino procederà al formale trasferimento alla regione Piemonte e alla contemporanea consegna dei beni costituenti i canali di cui all'art. 1 alla « Coutenza canali Cavour », facendoli constare da apposito verbale, che, sottoscritto dai rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria, della regione e della coutenza medesima costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni a loro favore.

Art. 4.

Con successivo provvedimento saranno regolarizzati, in conformità alle leggi vigenti, i rapporti finanziari relativi alla gestione provvisoria dei canali demaniali devoluti da parte dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1980
Registro n. 33 *Finanze, foglio n.* 267

(10552)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1980.

Trasferimento alla regione Piemonte dei canali demaniali d'irrigazione scorrenti nel territorio della provincia di Vercelli (parte I, fasc. 4): raccoglitore Depretis, Naviletto di Saluggia, ed altri.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Premesso che:

la legge 27 dicembre 1977, n. 984, all'art. 12, ha disposto il trasferimento alle regioni, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (24 gennaio 1978), dei canali demaniali di irrigazione amministrati dal Ministero delle finanze, sottoponendoli alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche di irrigazione di interesse regionale e interregionale;

in difetto delle norme di attuazione della disposizione legislativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, interpellata in merito, con il foglio n. 200/1350 del 2 marzo 1978, ha ritenuto che l'Amministrazione finanziaria, al fine di evitare un pregiudizievole vuoto di potere, fosse tenuta a continuare a gestire in via provvisoria fino al loro formale trasferimento i predetti canali, da individuarsi preventivamente nella loro precisa consistenza, sostenendo le relative spese ed introitandone i canoni, salva compensazione in sede di rendiconto finale;

la stessa Presidenza del Consiglio, con le note n. 66500/36.5 del 27 dicembre 1978 e n. 66500/36.5 del 29 gennaio 1980, ha successivamente precisato che:

a) contemporaneamente al trasferimento alle regioni della loro titolarità, i canali stessi dovranno essere consegnati ai consorzi di utenza già costituiti o da costituirsi;

b) al trasferimento dei beni alle regioni è applicabile per analogia, nel silenzio della legge n. 984/77, l'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

c) non potendosi procrastinare l'attuazione di un preciso disposto legislativo, si dovrà procedere al formale trasferimento dei beni devoluti alle regioni anche quando non sia possibile, in concreto, raggiungere un accordo con le stesse, salvo per le regioni medesime i rimedi giurisdizionali a tutela delle proprie ragioni;

Visto l'unito stato di consistenza, redatto dall'Amministrazione generale dei canali Cavour il 31 gennaio 1979, riguardante i canali demaniali della provincia di Vercelli (parte I, fasc. 4): raccoglitore Depretis, naviletto Saluggia, cavetto alimentatore dei bocchetti: Strambo, Monte S. Pietro e Cavezzario, fossa di Bianzè (ramo destro), fossa di Bianzè (ramo sinistro e ramo riunito o Fontanone), naviletto di Bianzè, fontana Roccati o Bose di S. Martino, naviletto di Robarello, scaricatore per Vercelli, fontana Valesse e S. Grato, roggia Molinara di S. Germano, fontana Ronco e Fraschera, fontana Baglione, roggia Camera, ramo destro della roggia Camera detto Pista Vecchia, scaricatore della roggia Camera detto del Molino Nuovo, scaricatore della roggia Camera detto di S. Giovanni;

Vista la lettera 12 gennaio 1979, con la quale i consorzi di bonifica, attuali concessionari della rete dei canali Cavour: Associazione irrigazione est Sesia, con sede in Novara ed Associazione irrigazione ovest Sesia, con sede in Vercelli, rendono noto che, con atto 27 ottobre 1978, si sono costituite in « Coutenza canali Cavour »;

Ritenuto che, con ministeriale 26 maggio 1979, numero 41766, l'indicato stato di consistenza è stato trasmesso, per il benestare, alla regione Piemonte, la quale, peraltro, non ha dato sin'ora alcun riscontro;

Considerato che, come raccomandato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si può procedere ugualmente al formale trasferimento dei beni devoluti;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito stato di consistenza 31 gennaio 1979, relativo ai canali demaniali nella provincia di Vercelli (parte I, fasc. 4): raccoglitore Depretis, naviletto di Saluggia, cavetto alimentatore dei bocchetti: Strambo, Monte S. Pietro e Cavezzario, fossa di Bianzè (ramo destro), fossa di Bianzè (ramo sinistro e ramo riunito o Fontanone), naviletto di Bianzè, fontana Roccati o Bose S. Martino, naviletto Robarello, scaricatore per Vercelli, fontana Valesse e S. Grato, roggia Molinara di S. Germano, fontana Ronco o Fraschera, fontana Bagliona, roggia Camera, ramo destro della roggia Camera detto Pista Vecchia, scaricatore della roggia Camera detto Molino Nuovo, scaricatore della roggia Camera detto di S. Giovanni.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e dei diritto in cui i beni si trovavano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del 24 gennaio 1978.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione dalla data medesima.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla data del presente decreto, l'Amministrazione generale dei canali Cavour di Torino procederà al formale trasferimento alla regione Piemonte e alla contemporanea consegna dei beni costituenti i canali di cui all'art. 1 alla « Coutenza canali Cavour », facendoli constare da apposito verbale, che, sottoscritto dai rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria, della regione e della coutenza medesima, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni a loro favore.

Art. 4.

Con successivo provvedimento saranno regolarizzati, in conformità alle leggi vigenti, i rapporti finanziari relativi alla gestione provvisoria dei canali demaniali devoluti da parte dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1980
Registro n. 33 *Finanze, foglio n.* 274

(10559)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1980.

Trasferimento alla regione Piemonte dei canali demaniali di irrigazione « Moneta » e « Rio Ceresole ».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Premesso che:

la legge 27 dicembre 1977, n. 984, all'art. 12, ha disposto il trasferimento alle regioni, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (24 gennaio 1978), dei canali demaniali di irrigazione amministrati dal Ministero delle finanze, sottoponendoli alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche di irrigazione di interesse regionale e interregionale;

in difetto delle norme di attuazione della disposizione legislativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, interpellata in merito, con il foglio n. 200/1350 del 2 marzo 1978, ha ritenuto che l'Amministrazione finanziaria, al fine di evitare un pregiudizievole vuoto di potere, fosse tenuta a continuare a gestire in via provvisoria fino al loro formale trasferimento i predetti canali, da individuarsi preventivamente nella loro precisa consistenza, sostenendo le relative spese ed introitandone i canoni, salvo compensazione in sede di rendiconto finale;

la stessa Presidenza del Consiglio, con le note n. 66500/36.5 del 27 dicembre 1978 e n. 66500/36.5 del 29 gennaio 1980, ha successivamente precisato che:

a) contemporaneamente al trasferimento alle regioni della loro titolarità, i canali stessi dovranno essere consegnati ai consorzi di utenza già costituiti o da costituirsi;

b) al trasferimento dei beni alle regioni è applicabile per analogia, nel silenzio della legge n. 984/77, l'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

c) non potendosi procrastinare l'attuazione di un preciso disposto legislativo, si dovrà procedere al formale trasferimento dei beni devoluti alle regioni anche quando non sia possibile, in concreto, raggiungere un accordo con le stesse, salvo per le regioni medesime i rimedi giurisdizionali a tutela delle proprie ragioni;

Visto l'unito stato di consistenza redatto dall'ufficio tecnico erariale di Torino il 31 gennaio 1979, relativo ai canali demaniali di irrigazione « Moneta » e « Rio Ceresole », scorrenti nel territorio della provincia di Torino, nonché del casello di custodia di Carmagnola;

Ritenuto che, con ministeriale n. 40609 del 3 marzo 1979, l'indicato stato di consistenza è stato trasmesso, per il benestare, alla regione Piemonte, la quale, peraltro, nonostante il sollecito di cui alla successiva lettera 5 luglio 1980, n. 42308, non ha dato sin'ora alcun riscontro;

Considerato che, come raccomandato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si può procedere ugualmente al formale trasferimento e, non essendosi a conoscenza dell'esistenza di consorzi di utenti cui affidare la gestione dei canali, alla contemporanea consegna dei beni devoluti all'indicata regione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito stato di consistenza 31 gennaio 1979 relativo ai canali demaniali di irrigazione « Moneta » e « Rio Ceresole », scorrenti in provincia di Torino, nonché del casello di custodia di Carmagnola, trasferiti alla regione Piemonte.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovavano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del 24 gennaio 1978.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione dalla data medesima.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla data del presente decreto l'Amministrazione generale dei canali Cavour di Torino, non essendovi nella zona consorzi di utenti già costituiti, procederà al formale trasferimento e alla contemporanea consegna dei beni costituenti i canali di cui all'art. 1 alla regione Piemonte, facendoli constare da apposito verbale.

Nel verbale — che, sottoscritto dai rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria e della regione, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni a favore della regione stessa — verrà fatta menzione dell'impegno di questa ultima a promuovere la costituzione, entro il più breve tempo possibile, del consorzio degli utenti dei canali anzidetti.

Art. 4.

Con successivo provvedimento saranno regolarizzati, in conformità alle leggi vigenti, i rapporti finanziari relativi alla gestione provvisoria dei canali medesimi da parte dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 ottobre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1980
Registro n. 42 Finanze, foglio n. 178

(10709)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1980.

Trasferimento alla regione Piemonte del canale demaniale d'irrigazione « Braccio del Re ».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Premesso che:

la legge 27 dicembre 1977, n. 984, all'art. 12, ha disposto il trasferimento alle regioni, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (24 gennaio 1978), dei canali demaniali di irrigazione amministrati dal Ministero delle finanze, sottoponendoli alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche di irrigazione di interesse regionale e interregionale;

in difetto delle norme di attuazione della disposizione legislativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, interpellata in merito, con il foglio n. 200/1350 del 2 marzo 1978, ha ritenuto che l'Amministrazione finanziaria, al fine di evitare un pregiudizievole vuoto di potere, fosse tenuta a continuare a gestire in via provvisoria fino al loro formale trasferimento i predetti canali, da individuarsi preventivamente nella loro precisa consistenza, sostenendo le relative spese ed introitando i canoni, salvo compensazione in sede di rendiconto finale;

la stessa Presidenza del Consiglio, con le note n. 66500/36.5 del 27 dicembre 1978 e n. 66500/36.5 del 29 gennaio 1980, ha successivamente precisato che:

a) contemporaneamente al trasferimento alle regioni della loro titolarità, i canali stessi dovranno essere consegnati ai consorzi di utenza già costituiti o da costituirsi;

b) al trasferimento dei beni alle regioni è applicabile per analogia, nel silenzio della legge n. 984/77, l'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

c) non potendosi procrastinare l'attuazione di un preciso disposto legislativo, si dovrà procedere al formale trasferimento dei beni devoluti alle regioni anche quando non sia possibile, in concreto, raggiungere un accordo con le stesse, salvo per le regioni medesime i rimedi giurisdizionali a tutela delle proprie ragioni;

Visto l'unito stato di consistenza redatto dall'ufficio tecnico erariale di Torino il 31 gennaio 1979, relativo al canale demaniale di irrigazione « Braccio del Re », scorrente nel territorio della provincia di Torino;

Ritenuto che, con ministeriale 3 marzo 1979, numero 40606/C, l'indicato stato di consistenza è stato trasmesso, per il benestare, alla regione Piemonte, la quale, peraltro, nonostante il sollecito di cui alla successiva lettera 5 luglio 1980, n. 42311/C, non ha dato sin'ora riscontro;

Considerato che, come raccomandato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si può procedere ugualmente al formale trasferimento e, non essendo nota l'esistenza di consorzi di utenti cui affidare la gestione del canale, alla contemporanea consegna dei beni devoluti alla predetta regione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito stato di consistenza 31 gennaio 1979, relativo al canale demaniale di irrigazione « Braccio del Re », scorrente nel territorio della provincia di Torino, trasferito alla regione Piemonte.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovavano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del 24 gennaio 1978.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione dalla data medesima.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla data del presente decreto, l'Amministrazione generale dei canali Cavour di Torino, non essendovi nella zona consorzi di utenti già costituiti, procederà al formale trasferimento e alla contemporanea consegna dei beni costituenti il canale di cui all'art. 1 alla regione Piemonte, facendoli constare da apposito verbale.

Nel verbale — che, sottoscritto dai rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria e della regione, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni a favore della regione stessa — verrà fatta menzione dell'impegno di questa ultima a promuovere la costituzione, entro il più breve tempo possibile, del consorzio degli utenti del canale anzidetto.

Art. 4.

Con successivo provvedimento saranno regolarizzati, in conformità alle leggi vigenti, i rapporti finanziari relativi alla gestione provvisoria dei canali medesimi da parte dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte de conti per la registrazione.

Roma, addì 11 ottobre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1980
Registro n. 42 *Finanze, foglio n.* 174

(10707)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1980.

Trasferimento alla regione Piemonte del canale demaniale d'irrigazione « Venaria Reale ».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Premesso che:

la legge 27 dicembre 1977, n. 984, all'art. 12, ha disposto il trasferimento alle regioni, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (24 gennaio 1978), dei canali demaniali di irrigazione amministrati dal Ministero delle finanze, sottoponendoli alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche di irrigazione di interesse regionale e interregionale;

in difetto delle norme di attuazione della disposizione legislativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, interpellata in merito, con il foglio n. 200/1350 del 2 marzo 1978, ha ritenuto che l'Amministrazione finanziaria, al fine di evitare un pregiudizievole vuoto di potere, fosse tenuta a continuare a gestire in via provvisoria fino al loro formale trasferimento i predetti canali, da individuarsi preventivamente nella loro precisa consistenza, sostenendo le relative spese ed introitandone i canoni, salvo compensazione in sede di rendiconto finale;

la stessa Presidenza del Consiglio, con le note numero 66500/36.5 del 27 dicembre 1978 e n. 66500/36.5 del 29 gennaio 1980, ha successivamente precisato che:

a) contemporaneamente al trasferimento alle regioni della loro titolarità, i canali stessi dovranno essere consegnati ai consorzi di utenza già costituiti o da costituirsi;

b) al trasferimento dei beni alle regioni è applicabile per analogia, nel silenzio della legge n. 984/77, l'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

c) non potendosi procrastinare l'attuazione di un preciso disposto legislativo, si dovrà procedere al formale trasferimento dei beni devoluti alle regioni anche quando non sia possibile, in concreto, raggiungere un accordo con le stesse, salvo per le regioni medesime i rimedi giurisdizionali a tutela delle proprie ragioni;

Visto l'unito stato di consistenza redatto dall'ufficio tecnico erariale di Torino il 31 gennaio 1979, relativo al canale demaniale di irrigazione « Venaria Reale », scorrente nel territorio della provincia di Torino;

Ritenuto che, con ministeriale 3 marzo 1979, numero 40604/C, l'indicato stato di consistenza è stato trasmesso, per il benestare, alla regione Piemonte, la quale, peraltro, nonostante il sollecito di cui alla successiva lettera 5 luglio 1980, n. 42313/C, non ha dato sin'ora alcun riscontro;

Considerato che, come raccomandato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si può procedere ugualmente al formale trasferimento e, non essendo nota l'esistenza di consorzi di utenti cui affidare la gestione del canale, alla contemporanea consegna dei beni devoluti alla predetta regione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito stato di consistenza 31 gennaio 1979, relativo al canale demaniale di irrigazione « Venaria Reale », scorrente nel territorio della provincia di Torino, trasferito alla regione Piemonte.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovavano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del 24 gennaio 1978.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione dalla data medesima.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla data del presente decreto, l'Amministrazione generale dei canali Cavour di Torino, non essendovi nella zona consorzi di utenti già costituiti, procederà al formale trasferimento e alla contemporanea consegna dei beni costituenti il canale di cui all'art. 1 alla regione Piemonte, facendoli constare da apposito verbale.

Nel verbale — che, sottoscritto dai rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria e della regione, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la

voltura catastale dei beni a favore della regione stessa — verrà fatta menzione dell'impegno di questa ultima a promuovere la costituzione, entro il più breve tempo possibile, del consorzio degli utenti del canale anzidetto.

Art. 4.

Con successivo provvedimento saranno regolarizzati, in conformità alle leggi vigenti, i rapporti finanziari relativi alla gestione provvisoria dei canali medesimi da parte dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 ottobre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1980
Registro n. 42 *Finanze, foglio n.* 176

(10706)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1980.

Trasferimento alla regione Piemonte del canale demaniale d'irrigazione « S. Maurizio ».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Premesso che:

la legge 27 dicembre 1977, n. 984, all'art. 12, ha disposto il trasferimento alle regioni, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (24 gennaio 1978), dei canali demaniali di irrigazione amministrati dal Ministero delle finanze, sottoponendoli alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche di irrigazione di interesse regionale e interregionale;

in difetto delle norme di attuazione della disposizione legislativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, interpellata in merito, con il foglio n. 200/1350 del 2 marzo 1978, ha ritenuto che l'Amministrazione finanziaria, al fine di evitare un pregiudizievole vuoto di potere, fosse tenuta a continuare a gestire in via provvisoria fino al loro formale trasferimento i predetti canali, da individuarsi preventivamente nella loro precisa consistenza, sostenendo le relative spese ed introitandone i canoni, salvo compensazione in sede di rendiconto finale;

la stessa Presidenza del Consiglio, con le note numeri 66500/36.5 del 27 dicembre 1978 e n. 66500/36.5 del 29 gennaio 1980, ha successivamente precisato che:

a) contemporaneamente al trasferimento alle regioni della loro titolarità, i canali stessi dovranno essere consegnati ai consorzi di utenti già costituiti o da costituirsi;

b) al trasferimento dei beni alle regioni è applicabile per analogia, nel silenzio della legge n. 984/77, l'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

c) non potendosi procrastinare l'attuazione di un preciso disposto legislativo, si dovrà procedere al formale trasferimento dei beni devoluti alle regioni anche quando non sia possibile, in concreto, raggiungere un accordo con le stesse, salvo per le regioni medesime i rimedi a tutela delle proprie ragioni;

Visto l'unito stato di consistenza redatta dall'ufficio tecnico erariale di Torino, il 31 gennaio 1979, relativo al canale demaniale di irrigazione « S. Maurizio », scorrente nel territorio della provincia di Torino;

Ritenuto che, con ministeriale n. 40605 del 3 marzo 1979, l'indicato stato di consistenza è stato trasmesso, per il benestare, alla regione Piemonte, la quale, peraltro, nonostante i solleciti di cui alle successive lettere 15 maggio 1979, n. 40171 e 5 luglio 1980, n. 42312, non ha dato sin'ora alcun riscontro;

Considerato che, come raccomandato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si può procedere ugualmente al formale trasferimento e, non essendosi a conoscenza dell'esistenza di Consorzi di utenti cui affidare la gestione del canale, alla contemporanea consegna dei beni devoluti all'indicata regione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito stato di consistenza 31 gennaio 1979, relativo al canale demaniale di irrigazione di « S. Maurizio », scorrente nel territorio della provincia di Torino, trasferito alla regione Piemonte.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovavano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del 24 gennaio 1978.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione dalla data medesima.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla data del presente decreto, l'Amministrazione generale dei canali Cavour di Torino, non essendovi nella zona consorzi di utenti già costituiti, procederà al formale trasferimento e alla contemporanea consegna dei beni costituenti il canale di cui all'art. 1 alla regione Piemonte, facendoli constare da apposito verbale.

Nel verbale — che, sottoscritto dai rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria e della regione, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni a favore della Regione stessa — verrà fatta menzione dell'impegno di questa ultima a promuovere la costituzione, entro il più breve tempo possibile, del consorzio degli utenti del canale anzidetto.

Art. 4.

Con successivo provvedimento saranno regolarizzati, in conformità alle leggi vigenti, i rapporti finanziari relativi alla gestione provvisoria dei canali medesimi da parte dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 ottobre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1980
Registro n. 42 *Finanze, foglio n.* 173

(10705)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1980.

Trasferimento alla regione Piemonte del canale demaniale d'irrigazione « Forno Canavese ».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Premesso che:

la legge 27 dicembre 1977, n. 984, all'art. 12, ha disposto il trasferimento alle regioni, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (24 gennaio 1978), dei canali demaniali di irrigazione amministrati dal Ministero delle finanze, sottoponendoli alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche di irrigazione di interesse regionale e interregionale;

in difetto delle norme di attuazione della disposizione legislativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, interpellata in merito, con il foglio n. 200/1350 del 2 marzo 1978, ha ritenuto che l'Amministrazione finanziaria, al fine di evitare un pregiudizievole vuoto di potere, fosse tenuta a continuare a gestire in via provvisoria fino al loro formale trasferimento i predetti canali, da individuarsi preventivamente nella loro precisa consistenza, sostenendo le relative spese ed introitandone i canoni, salvo compensazione in sede di rendiconto finale;

la stessa Presidenza del Consiglio, con le note n. 66500/36.5 del 27 dicembre 1978 e n. 66500/36.5 del 29 gennaio 1980, ha successivamente precisato che:

a) contemporaneamente al trasferimento alle regioni della loro titolarità, i canali stessi dovranno essere consegnati ai consorzi di utenti già costituiti o da costituirsi;

b) al trasferimento dei beni alle regioni è applicabile per analogia, nel silenzio della legge n. 984/77, l'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

c) non potendosi procrastinare l'attuazione di un preciso disposto legislativo, si dovrà procedere al formale trasferimento dei beni devoluti alle regioni anche quando non sia possibile, in concreto, raggiungere un accordo con le stesse, salvo per le regioni medesime i rimedi giurisdizionali a tutela delle proprie ragioni;

Visto l'unito stato di consistenza redatto dall'ufficio tecnico erariale di Torino il 31 gennaio 1979, relativo al canale demaniale di irrigazione di « Forno Canavese », scorrente nel territorio della provincia di Torino;

Ritenuto che, con ministeriale 3 marzo 1979, numero 40607/C, l'indicato stato di consistenza è stato trasmesso, per il benestare, alla regione Piemonte, la quale, peraltro, nonostante il sollecito di cui alla successiva lettera 5 luglio 1980, n. 42310/C, non ha dato sin'ora alcun riscontro;

Considerato che, come raccomandato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si può procedere ugualmente al formale trasferimento e, non essendo nota l'esistenza di consorzi di utenti cui affidare la gestione del canale, alla contemporanea consegna dei beni devoluti alla predetta regione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito stato di consistenza 31 gennaio 1979, relativo al canale demaniale di irrigazione di « Forno Canavese », scorrente nel territorio della provincia di Torino, trasferito alla regione Piemonte.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovavano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del 24 gennaio 1978.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione dalla data medesima.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla data del presente decreto, l'Amministrazione generale dei canali Cavour di Torino, non essendovi nella zona consorzi di utenti già costituiti, procederà al formale trasferimento e alla contemporanea consegna dei beni costituenti il canale di cui all'art. 1 alla regione Piemonte, facendoli constare da apposito verbale.

Nel verbale — che, sottoscritto dai rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria e della regione, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni a favore della regione stessa — verrà fatta menzione dell'impegno di questa ultima a promuovere la costituzione, entro il più breve tempo possibile, del consorzio degli utenti del canale anzidetto.

Art. 4.

Con successivo provvedimento saranno regolarizzati, in conformità alle leggi vigenti, i rapporti finanziari relativi alla gestione provvisoria dei canali medesimi da parte dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 ottobre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1980
Registro n. 42 *Finanze, foglio n.* 172

(10704)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1980.

Trasferimento alla regione Piemonte del canale demaniale d'irrigazione « S. Giovanni 2° tratto ».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Premesso che:

la legge 27 dicembre 1977, all'art. 12, ha disposto il trasferimento alle regioni, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (24 gennaio 1978), dei canali demaniali di irrigazione amministrati dal Ministero delle finanze, sottoponendoli alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche di irrigazione di interesse regionale ed interregionale;

in difetto delle norme di attuazione della disposizione legislativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, interpellata in merito, con il foglio n. 200/1350 del 2 marzo 1978, ha ritenuto che l'Amministrazione finanziaria, al fine di evitare un pregiudizievole vuoto di potere, fosse tenuta a continuare a gestire in via provvisoria fino al loro formale trasferimento i predetti canali, da individuarsi preventivamente nella loro precisa consistenza, sostenendo le relative spese ed introitandone i canoni, salvo compensazione in sede di rendiconto finale;

la stessa Presidenza del Consiglio, con le note n. 66500/36.5 del 27 dicembre 1978 e n. 66500/36.5 del 29 gennaio 1980, ha succesivamente precisato che:

a) contemporaneamente al trasferimento alle regioni della loro titolarità, i canali stessi dovranno essere consegnati ai consorzi di utenza già costituiti o da costituirsi;

b) al trasferimento dei beni alle regioni è applicabile per analogia, nel silenzio della legge n. 984/77, l'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

c) non potendosi procrastinare l'attuazione di un preciso disposto legislativo, si dovrà procedere al formale trasferimento dei beni devoluti alle regioni anche quando non sia possibile, in concreto, raggiungere un accordo con le stesse, salvo per le regioni medesime i rimedi giurisdizionali a tutela delle proprie ragioni;

Visto l'unito stato di consistenza redatto dall'ufficio tecnico erariale di Torino il 31 gennaio 1979, relativo al canale demaniale di irrigazione « S. Giovanni 2° tratto », scorrente nel territorio della provincia di Torino;

Ritenuto che, con ministeriale 3 marzo 1979, numero 40608/C, l'indicato stato di consistenza è stato trasmesso, per il benestare, alla regione Piemonte, la quale, peraltro, nonostante il sollecito di cui alla successiva lettera 5 luglio 1980, n. 42309/C, non ha dato sin'ora alcun riscontro;

Considerato che, come raccomandato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si può procedere ugualmente al formale trasferimento e, non essendo nota l'esistenza di consorzi di utenti cui affidare la gestione del canale, alla contemporanea consegna dei beni devoluti alla predetta regione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito stato di consistenza 31 gennaio 1979, relativo al canale demaniale di irrigazione di « S. Giovanni 2° tratto », scorrente nel territorio della provincia di Torino, trasferito alla regione Piemonte.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovavano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del 24 gennaio 1978.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione dalla data medesima.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla data del presente decreto, l'Amministrazione generale dei canali Cavour di Torino, non essendovi nella zona consorzi di utenti già costituiti, procederà al formale trasferimento e alla contemporanea consegna dei beni costituenti il canale di cui all'art. 1 alla regione Piemonte, facendoli constare da apposito verbale.

Nel verbale — che, sottoscritto dai rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria e della regione, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni a favore della regione stessa — verrà fatta menzione dell'impegno di questa ultima a promuovere la costituzione, entro il più breve tempo possibile, del consorzio degli utenti del canale anzidetto.

Art. 4.

Con successivo provvedimento saranno regolarizzati, in conformità alle leggi vigenti, i rapporti finanziari relativi alla gestione provvisoria dei canali medesimi da parte dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 ottobre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1980
Registro n. 42 *Finanze, foglio n.* 175

(10708)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1980.
Trasferimento alla regione Piemonte del canale demaniale d'irrigazione « Carlo Alberto ».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Premesso che:

la legge 27 dicembre 1977, n. 984, all'art. 12, ha disposto il trasferimento alle regioni, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (24 gennaio 1978), dei canali demaniali di irrigazione amministrati dal Ministero delle finanze, sottoponendoli alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche di irrigazione di interesse regionale e interregionale;

in difetto delle norme di attuazione della disposizione legislativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, interpellata in merito, con il foglio n. 200/1350 del 2 marzo 1978, ha ritenuto che l'Amministrazione finanziaria, al fine di evitare un pregiudizievole vuoto di potere, fosse tenuta a continuare a gestire in via provvisoria fino al loro formale trasferimento i predetti canali, da individuarsi preventivamente nella loro precisa consistenza, sostenendo le relative spese ed introitandone i canoni, salvo compensazione in sede di rendiconto finale;

la stessa Presidenza del Consiglio, con le note numero 66500/36.5 del 27 dicembre 1978 e n. 66500/36.5 del 29 gennaio 1980, ha succesivamente precisato che:

a) contemporaneamente al trasferimento alle regioni della loro titolarità, i canali stessi dovranno essere consegnati ai consorzi di utenti già costituiti o da costituirsi;

b) al trasferimento dei beni alle regioni è applicabile per analogia, nel silenzio della legge n. 984/77, l'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

c) non potendosi procrastinare l'attuazione di un preciso disposto legislativo, si dovrà procedere al formale trasferimento dei beni devoluti alle regioni anche quando non sia possibile, in concreto, raggiungere un accordo con le stesse, salvo per le regioni i rimedi giurisdizionali a tutela delle proprie ragioni;

Visto l'unito stato di consistenza redatto dall'ufficio tecnico erariale di Alessandria il 10 ottobre 1978, relativo al canale demaniale di irrigazione « Carlo Alberto», scorrente nel territorio della provincia di Alessandria;

Ritenuto che, con ministeriale 13 gennaio 1979, numero 44711/C, l'indicato stato di consistenza è stato trasmesso, per il benestare, alla regione Piemonte, la quale, peraltro, nonostante il sollecito di cui alla successiva lettera 5 luglio 1980, n. 42307/C, non ha dato sin'ora alcun riscontro;

Considerato che, come raccomandato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si può procedere ugualmente al formale trasferimento e, non essendo nota l'esistenza di consorzi di utenti, cui affidare la gestione del canale, alla contemporanea consegna dei beni devoluti alla predetta regione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito stato di consistenza 10 ottobre 1978, relativo al canale demaniale di irrigazione « Carlo Alberto », scorrente nel territorio della provincia di Alessandria, trasferito alla regione Piemonte.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovavano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del 24 gennaio 1978.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione dalla data medesima.

Art. 3.

Entro novanta giorni dal presente decreto, l'Amministrazione generale dei canali Cavour di Torino, non essendovi nella zona consorzi di utenti già costituiti, procederà al formale trasferimento e alla contemporanea consegna dei beni costituenti il canale di cui all'art. 1 alla regione Piemonte, facendoli constare da apposito verbale.

Nel verbale — che, sottoscritto dai rappresentanti dell'Amministraizone finanziaria e della regione, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni a favore della regione stessa — verrà fatta menzione dell'impegno di questa ultima a promuovere la costituzione, entro il più breve tempo possibile, del consorzio degli utenti del canale anzidetto.

Art. 4.

Con successivo provvedimento saranno regolarizzati, in conformità alle leggi vigenti, i rapporti finanziari relativi alla gestione provvisoria dei canali medesimi da parte dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 ottobre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1980
Registro n. 42 *Finanze, foglio n.* 171

(10702)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1980.

Trasferimento alla regione Piemonte del canale demaniale d'irrigazione « Regia Mandria ».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Premesso che:

la legge 27 dicembre 1977, n. 984, all'art. 12, ha disposto il trasferimento alle regioni, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (24 gennaio 1978), dei canali demaniali di irrigazione amministrati dal Ministero delle finanze, sottoponendoli alla disciplina prevista per le altre opere pubbliche di irrigazione di interesse regionale e interregionale;

in difetto delle norme di attuazione della disposizione legislativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, interpellata in merito, con foglio n. 200/1350 del 2 marzo 1978, ha ritenuto che l'Amministrazione finanziaria, al fine di evitare un pregiudizievole vuoto di potere, fosse tenuta a continuare a gestire in via provvisoria fino al loro formale trasferimento i predetti canali, da individuarsi preventivamente nella loro precisa consistenza, sostenendo le relative spese ed introitandone i canoni, salvo compensazione in sede di rendiconto finale;

la stessa Presidenza del Consiglio, con le note n. 66500/36.5 del 27 dicembre 1978 e n. 66500/36.5 del 29 gennaio 1980 ha successivamente precisato che:

a) contemporaneamente al trasferimento alle regioni della loro titolarità, i canali dovranno essere consegnati ai consorzi di utenza già costituiti o da costituirsi;

b) al trasferimento dei beni alle regioni è applicabile per analogia, nel silenzio della legge n. 984/77, l'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

c) non potendosi procrastinare l'attuazione di un preciso disposto legislativo, si dovrà procedere al formale trasferimento dei beni devoluti alle regioni anche quando non sia possibile, in concreto, raggiungere un accordo con le stesse, salvo per le regioni medesime i rimedi giurisdizionali a tutela delle proprie ragioni;

Visto l'unito stato di consistenza redatto dall'ufficio tecnico erariale di Torino il 31 gennaio 1979, relativo al canale demaniale di irrigazione « Regia Mandria » scorrente nel territorio della provincia di Torino;

Ritenuto che, con ministeriale 3 marzo 1979, numero 40603/C, l'indicato stato di consistenza è stato trasmesso, per il benestare, alla regione Piemonte, la quale, peraltro, nonostante il sollecito di cui alla successiva lettera 5 luglio 1980, n. 42314/C, non ha dato alcun riscontro;

Considerato che, come raccomandato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si può procedere ugualmente al formale trasferimento e, non essendo nota l'esistenza di consorzi cui affidare la gestione del canale, alla contemporanea consegna dei beni devoluti alla predetta regione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito stato di consistenza 31 gennaio 1979, relativo al canale demaniale di irrigazione « Regia Mandria », scorrente nel territorio della provincia di Torino, trasferito alla regione Piemonte.

Art. 2.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovavano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data del 24 gennaio 1978.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione dalla data medesima.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla data del presente decreto, l'Amministrazione generale dei canali Cavour di Torino, non essendovi nella zona consorzi di utenti già costituiti, procederà al formale trasferimento e alla contemporanea consegna dei beni costituenti il canale di cui all'art. 1 alla regione Piemonte, facendoli constare da apposito verbale.

Nel verbale — che, sottoscritto dai rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria e della regione, costituirà il titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni a favore della regione stessa — verrà fatta menzione dell'impegno di questa ultima a promuovere la costituzione, entro il più breve tempo possibile, del consorzio degli utenti del canale anzidetto.

Art. 4.

Con successivo provvedimento saranno regolarizzati, in conformità alle leggi vigenti, i rapporti finanziari relativi alla gestione provvisoria dei canali medesimi da parte dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 ottobre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1980
Registro n. 42 *Finanze, foglio n.* 177

(10703)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1980.
Rinnovo dell'iscrizione di varietà di specie agrarie nei registri nazionali.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 1963, e successive modificazioni, con il quale fu istituito il registro delle varietà di specie agrarie non avente carattere di obbligatorietà;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 24 che prevede l'istituzione obbligatoria dei registri di varietà;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, con il quale sono stati istituiti i registri delle varietà di cereali, barbabietole da zucchero, foraggere, patate;

Visti i decreti ministeriali con i quali sono state iscritte nei relativi registri le varietà di specie agrarie indicate nel dispositivo;

Visto l'art. 19, ottavo comma, della legge n. 1096/71;

Visto l'art. 17, secondo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, che stabilisce in dieci anni il periodo di durata dell'iscrizione nei registri ufficiali;

Considerato che nel medesimo art. 17, secondo comma, è previsto il rinnovo dell'iscrizione delle varietà nei registri per periodi determinati;

Atteso che la commissione di cui all'art. 19 della legge n. 1096/71, nella riunione del 3 ottobre 1980, ha ritenuto di riconoscere nelle varietà indicate nel dispositivo la esistenza dei requisiti previsti dal citato art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73;

Ritenuto di dover provvedere in conformità;

Decreta:

L'iscrizione delle sottoelencate varietà nei registri nazionali è rinnovata per cinque anni ai sensi dell'art. 17, secondo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e la data di scadenza è fissata al 31 dicembre 1985:

avena: Astor, Condor;

frumento duro: Giovanni Raineri, Himera, Montanari Viscardo, Trinakria;

frumento tenero: Costante, De Carolis, Diamante, Dusi, Farnese, Flaminio, Gagliardo, Irnerio, Libellula, Lontra, Nazareno Strampelli, Resistente, S. Lorenzo, Valdichiana, S. Prospero;

orzo: Delisa, Julia, Perga;

mais: Dekalb XL 304, Asgrow Rusticus, Funk's G. Top;

barbabietola da zucchero: Aj Poy 2, Aj Policama, Autapoli, Kawecercopoly, Kaweinterpoly, Kawemegapoly, Kawesacchapoly, Kaweprecopoly, Maribo Continenta poly, Maribo Resista poly, Maribo Magna poly, Mezzano poly S, Polix, Polix 2, Polyrave E, Polyrave N, Polysaros A/11;

erba medica: Boreale, Delta, Du Puits, Europe, Ezzelina, Gemini, Orchesienne, Prima, S. Pastore, Warotte;

favino: Vesuvio;

ginestrino: Franco;

sulla: Grimaldi, Sparacia;

trifoglio pratense: Alpilles;

veccia comune: Irpenia, Judica 48/3, Mirabella (118/7), Sylphie;

avena altissima: Gala;

erba mazzolina: Chantemille, Dora, Dorise, Prairial;

festuca arundinacea: Festal, Ludion, Manade;

festuca dei prati: Cosmos 11;

festuca rossa: Bergere, Roland 21;

fienarola dei prati: Prato;

fleolo, coda di topo: Toro;

loglio d'Italia: Billion, Milano, Tetrone, Tetila;

loglio perenne: Raidor, Real, Reveille;

patata: Allerfuheste Gelbe, Humalda, Jaerla, Keltia, Kennebec, Majestic, Marijke.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1980

Il Ministro: BARTOLOMEI

(10741)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società grafica novarese, con sede e stabilimento in Caltignaga.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 settembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Società grafica novarese, con sede e stabilimento in Caltignaga (Novara);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società grafica novarese, con sede e stabilimento in Caltignaga (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 marzo 1980 al 7 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10721)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1980.

Qualifica di strada con diritto di precedenza per due strade in provincia di L'Aquila.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la delibera della giunta provinciale di L'Aquila n. 542 del 30 maggio 1980, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » delle strade provinciali n. 20 « Marruviana » e n. 22 « Circonfucense »;

Vista la relazione tecnica dell'ufficio regionale circolazione e traffico del provveditorato regionale alle opere pubbliche dell'Aquila del 6 settembre 1980;

Vista la relazione tecnica dell'ispettorato circolazione e traffico, con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « strada con diritto di precedenza » la strada provinciale n. 20 « Marruviana » e n. 22 « Circonfucense », con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali ed altre strade provinciali che conservino il diritto di precedenza, il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale dell'Aquila fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali;

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza », oppure in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop ». Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza » integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale, e la parola « stop » ove il segnale installato alla intersezione, sia un arresto all'incrocio (vedi circolare IGCT n. 7000 dell'11 luglio 1960);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza », giusta quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati da un pannello di identificazione di cui alla fig. 102 del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente strisce discontinue di mezzeria nei tratti normali, striscie affiancate continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare IGCT n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni intersezione, lungo la strada a precedenza e fuori dei centri abitati deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza », di cui all'art. 39 del regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1980

Il Ministro: NICOLAZZI

(10611)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrialfin, in Pontecagnano Faiano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Industrialfin, con sede in Pontecagnano Faiano (Salerno);

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 marzo 1980 al 7 settembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrialfin, con sede in Pontecagnano Faiano (Salerno), è prolungata al 7 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10722)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. S.L.O.I., con sede in Bologna e stabilimento in Trento.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Visto l'articolo unico della legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80;

Vista la delibera del CIPI in data 27 luglio 1979, concernente l'accertamento della sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. S.L.O.I., con sede in Bologna e stabilimento in Trento;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 15 luglio 1978;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. S.L.O.I., con sede in Bologna e stabilimento in Trento;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Trento corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. S.L.O.I., con sede in Bologna e stabilimento in Trento, è prolungata dal 18 ottobre 1980 al 17 gennaio 1981.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10724)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1980.

Proroga a trentanove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici, in Sparanise.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici di Sparanise (Caserta);

Visti i decreti ministeriali 17 giugno 1978, 19 giugno 1978, 25 luglio 1978, 26 luglio 1978, 8 novembre 1978, 3 gennaio 1979, 23 marzo 1979, 13 luglio 1979, 12 novembre 1979, 12 febbraio 1980, 3 giugno 1980 e 27 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 dicembre 1976 al 17 settembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici di Sparanise (Caserta), è prolungata al 14 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10726)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 22 ottobre 1979, 12 febbraio 1980, 15 luglio 1980 e 16 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 28 luglio 1979 al 26 ottobre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Napoli, è prolungata al 25 gennaio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*), e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10725)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1980.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gimac, con sede in Roma e stabilimenti a Torino e Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aizendale della ditta Gimac, con sede in Roma e stabilimenti a Torino e Pomezia;

Visti i decreti ministeriali 9 ottobre 1978, 28 novembre 1978, 21 febbraio 1979, 2 maggio 1979, 3 maggio 1979, 9 novembre 1979, 10 novembre 1979, 26 maggio 1980 e 31 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 27 aprile 1978 al 19 ottobre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Torino e Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gimac, con sede in Roma e stabilimenti a Torino e Pomezia, è prolungata al 18 gennaio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10723)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1980.

Determinazione del salario medio e del periodo medio di occupazione ai fini del versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale dovuti per la particolare categoria dei lavoratori addetti all'assistenza domiciliare operanti nella provincia di Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6), ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visti gli articoli 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e l'art. 30 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457, che ha prorogato fino al 31 dicembre 1987 l'obbligo del versamento dei contributi di cui al primo comma, lettere *b*) e *c*), dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto l'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160;

Visto l'art. 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 14 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nel testo risultante dalla legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il salario medio ed il periodo medio di occupazione ai fini del versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché ai sensi dell'articolo 10, primo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, in relazione al disposto dell'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per la categoria dei lavoratori del settore dell'assistenza domiciliare nella provincia di Roma (soci della cooperativa F.A.I.) sono stabiliti rispettivamente in L. 3.500 giornaliere ed in venti giorni al mese.

Roma, addì 17 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10609)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1980.

Proroga fino al 14 settembre 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seal, con sede in Milano e stabilimento a Varese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 agosto 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della S.p.a. Seal, con sede in Milano e stabilimento a Varese;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 17 dicembre 1979 al 15 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seal, con sede in Milano e stabilimento a Varese, è prolungata al 14 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1980

(10784) *Il Ministro*: FOSCHI

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1980.

Proroga fino al 4 gennaio 1981 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, con sede in Milano, stabilimento di Pavia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Snia Viscosa, con sede in Milano, stabilimento di Pavia;

Visti i decreti ministeriali 20 ottobre 1979, 12 febbraio 1980, 4 luglio 1980 e 21 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 luglio 1979 al 5 ottobre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, con sede in Milano, stabilimento di Pavia, è prolungata al 4 gennaio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1980

(10782) *Il Ministro*: FOSCHI

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1980.

Proroga fino al 21 dicembre 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Pontoglio, con sede in Milano e stabilimento in Pontoglio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 28 maggio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Manifattura di Pontoglio, con sede legale in Milano e stabilimento in Pontoglio (Brescia);

Visti i decreti ministeriali 18 giugno 1980, 25 luglio 1980 e 26 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 24 settembre 1979 al 21 settembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Pontoglio, con sede legale in Milano e stabilimento in Pontoglio (Brescia), è prolungata al 21 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10783)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1980.

Assoggettamento della S.p.a. ICE - International Consulting Engineers, in Roma, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 445, concernente l'interpretazione autentica del decreto suddetto;

Visto il proprio decreto 19 settembre 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 settembre 1980, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la Genghini S.p.a., con sede in Roma, ed è stata autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta;

Vista la sentenza in data 19 novembre 1980, con il tribunale di Roma ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. ICE - International Consulting Engineers, con sede in Roma, via Pio IV n. 6, nonché il collegamento della stessa società con la Genghini S.p.a., ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. ICE - International Consulting Engineers, quale società controllata dalla Genghini S.p.a., autorizzare la continuazione dell'esercizio di impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta con decreto 19 settembre 1980 a carico della Genghini S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. ICE - International Consulting Engineers, con sede in Roma, via Pio IV n. 6, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della Genghini S.p.a. di Roma, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Eugenio Plaja, nato a Roma il 26 aprile 1914.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera; Il Sole-24 Ore; Il Messaggero.

Sarà altresì comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(10789)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Informazioni relative a trattati internazionali

« Il Servizio del contenzioso diplomatico, dei trattati e degli affari legislativi richiama l'attenzione degli interessati sull'esistenza presso il Ministero degli affari esteri di un ufficio abilitato a rispondere, anche telefonicamente, alle richieste di informazioni riguardanti i trattati bilaterali o multilaterali di cui è parte l'Italia.

Detto ufficio, inoltre, ha iniziato a mettere su ordinatore l'intera rete dei rapporti giuridici internazionali che vincolano l'Italia.

Le richieste telefoniche vanno inoltrate al numero 06/3960050. Quelle per corrispondenza al Ministero degli affari esteri - Servizio trattati - 00100 Roma ».

(10829)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 12

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24 mod. 241 D.P. — Data: 7 marzo 1979 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Catanzaro. — Intestazione: Lucente Fortunata Elena, nata a Crotone il 28 marzo 1909; Greco Felice, nato a Catanzaro il 7 febbraio 1907. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 131.600.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(10129)

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 13

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 152 mod. 243 d.p. — Data: 13 febbraio 1980. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Genova. — Intestazione: Banca nazionale del lavoro - Genova. — Titoli del debito pubblico: al portatore 1. — Capitale: L. 1.000.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 153 mod. 243 d.p. — Data: 13 febbraio 1980. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Genova. — Intestazione: Banca nazionale del lavoro - Genova. — Titoli del debito pubblico: al portatore 1. — Capitale: L. 1.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(10469)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Aumento, da quarantasei e sassantacinque, del numero dei posti del concorso, per esami, a conservatore nel ruolo del personale della carriera direttiva degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 3, secondo e ultimo comma, 161 cpv., 200, primo comma e 351 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280;

Visti gli articoli 7, primo comma e 9 della legge 28 luglio 1961, n. 723;

Visto l'art. 27 della legge 18 marzo 1958, n. 249;

Visti gli articoli 12 e 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti gli articoli 1 a 4, 7, 9, 13, 150 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Visti gli articoli 10, primo comma, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto l'art. 30 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito in legge 10 giugno 1978, n. 271;

Visto il decreto interministeriale 18 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 7 dicembre successivo, col quale sono stabilite le nuove piante organiche e le relative qualifiche dei ruoli degli archivi notarili;

Visti i decreti ministeriali 7 luglio 1976 e 22 febbraio 1977, con i quali venne determinata la dotazione organica dei singoli archivi notarili distrettuali, eccettuato quello di Bolzano, e vennero fissati i ruoli generali del personale assegnato agli archivi notarili (escluso il ruolo locale della provincia di Bolzano);

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1978 con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a venti posti di conservatore in prova;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1979, con il quale i posti messi a concorso vennero aumentati da venti a quarantasei;

Considerato che di recente si sono resi vacanti per dimissioni altri diciannove posti;

che è opportuno ricoprire con urgenza tutte le predette vacanze;

Ritenuto che hanno partecipato alle prove scritte del predetto concorso quattrocentoventidue candidati;

che il predetto concorso è bandito per il ruolo generale degli archivi notarili, con esclusione di quello locale della provincia di Bolzano;

Tenuto conto delle norme in materia di assunzioni riservate agli invalidi e agli altri aventi diritto;

Decreta:

I posti di conservatore in prova nel ruolo generale (escluso quello locale della provincia di Bolzano) del personale della carriera direttiva degli archivi notarili, messi a concorso con il decreto 13 ottobre 1978, sono ulteriormente aumentati da quarantasei a sessantacinque.

Roma, addì 27 dicembre 1979

p. *Il Ministro*: GARGANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1980
Registro n. 19 *Giustizia, foglio n.* 5

(10751)

Aumento, da quattordici a ventuno, del numero dei posti del concorso, per esami, a segretario nel ruolo del personale della carriera di concetto degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 3, secondo e ultimo comma, e 351 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto l'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280;
Visto l'art. 7, primo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 723 e la relativa tabella *B*;
Visto l'art. 27 della legge 18 marzo 1958, n. 249;
Visti gli articoli 12 e 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visti gli articoli 1 a 4, 7, 10, 18, 150 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto l'art. 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto l'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
Visto il decreto interministeriale 18 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 7 dicembre successivo, col quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le relative qualifiche dei ruoli dell'Amministrazione degli archivi notarili;
Visto l'art. 30 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, in legge 10 giugno 1978, n. 271;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1978, con il quale venne indetto un concorso, per esami, a dieci posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli archivi notarili;
Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1979, con il quale il numero dei posti messi a concorso venne aumentato da dieci a quattordici;
Considerato che di recente si sono resi vacanti altri sette posti per cause varie;
che è opportuno ricoprire con urgenza tutte le predette vacanze;
Ritenuto che hanno partecipato alle prove scritte del predetto concorso circa quattrocentoventi candidati;
Tenuto conto delle norme in materia di assunzione riservate agli invalidi e agli altri aventi diritto;

Decreta:

I posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli archivi notarili messi a concorso con il decreto 3 luglio 1978, sono ulteriormente aumentati da quattordici a ventuno.

Roma, addì 27 dicembre 1979

p. *Il Ministro*: GARGANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1980
Registro n. 19 *Giustizia, foglio n.* 6

(10752)

Aumento, da quarantaquattro a ottanta, del numero dei posti del concorso, per esami, ad aiutante nel ruolo del personale della carriera esecutiva degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 3 secondo ed ultimo comma, 161 cpv., 200, primo comma e 351 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto l'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280;
Visti gli articoli 7, primo comma e 9 della legge 28 luglio 1961, n. 723;
Visto l'art. 27 della legge 18 marzo 1958, n. 249;
Visti gli articoli 12 e 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visti gli articoli 1 a 4, 7, 9, 13, 150 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;
Visti gli articoli 10, primo comma, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto l'art 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
Visto l'art. 30 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito in legge 10 giugno 1978, n. 271;
Visto il decreto interministeriale 18 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 7 dicembre successivo, col quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le relative qualifiche dei ruoli degli archivi notarili;
Visti i decreti ministeriali 7 luglio 1976 e 22 febbraio 1977, con i quali venne determinata la dotazione organica dei singoli archivi notarili distrettuali eccettuato quello di Bolzano, e vennero fissati i ruoli generali del personale assegnato agli archivi notarili (escluso il ruolo locale della provincia di Bolzano);
Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1978 con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a quarantaquattro posti di aiutante in prova;
Considerato che di recente si sono resi vacanti per dimissioni altri posti;
che è opportuno ricoprire con urgenza tutte le predette vacanze;
Ritenuto che hanno partecipato alle prove scritte del predetto concorso duemilaottocentocinquanta candidati;
che il predetto concorso è bandito per il ruolo generale degli archivi notarili, con esclusione di quello locale della provincia di Bolzano;
Tenuto conto delle norme in materia di assunzioni riservate agli invalidi e agli altri aventi diritto;

Decreta:

I posti di aiutante in prova nel ruolo generale (escluso quello locale della provincia di Bolzano) del personale della carriera esecutiva degli archivi notarili, messi a concorso con il decreto 13 settembre 1978, sono aumentati da quarantaquattro a ottanta.

Roma, addì 27 dicembre 1979

p. *Il Ministro*: GARGANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1980
Registro n. 19 *Giustizia, foglio n.* 7

(10753)

Aumento, da venti a trentuno, del numero dei posti del concorso, per titoli, a commesso nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 3, secondo e ultimo comma, e 351 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto l'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280;
Visto l'art. 7, primo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 723, e la relativa tabella *B*;
Visto l'art. 27 della legge 18 marzo 1958, n. 249;
Visti gli articoli 12 e 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visti gli articoli 1 a 4, 7, 10, 18, 150 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto l'art. 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto l'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
Visto il decreto interministeriale 18 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 7 dicembre successivo, col quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le relative qualifiche dei ruoli dell'Amministrazione degli archivi notarili;
Visti i decreti ministeriali 7 luglio 1976 e 22 febbraio 1977, con i quali venne determinata la dotazione organica dei singoli archivi notarili distrettuali eccettuato quello di Bolzano, e vennero fissati i ruoli generali del personale assegnato agli archivi notarili (escluso il ruolo locale della provincia di Bolzano);
Visto l'art. 30 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, in legge 10 giugno 1978, n. 271;
Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1978, con il quale venne indetto un concorso, per titoli, a venti posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli archivi notarili;
Considerato che di recente si sono resi vacanti altri posti per cause varie;
che è opportuno ricoprire con urgenza tutte le predette vacanze;

Ritenuto che hanno prodotto istanze di partecipazione al predetto concorso circa tremila candidati;

che il predetto concorso è bandito per il ruolo generale degli archivi notarili, con esclusione di quello locale della provincia di Bolzano;

Tenuto conto delle norme in materia di assunzione riservate agli invalidi e agli altri aventi diritto;

Decreta:

I posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli archivi notarili messi a concorso con il decreto 13 settembre 1978, sono aumentati da venti a trentuno.

Roma, addì 27 dicembre 1979

p. *Il Ministro*: GARGANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1980
Registro n. 19 *Giustizia, foglio n.* 8

(10754)

MINISTERO DELLA DIFESA

Errata-corrige

Nel bando di concorso pubblico, per esami, a nove posti di disegnatore restitutista o calcolatore nel ruolo della carriera esecutiva dei capitecnici disegnatori restitutisti e calcolatori dell'Istituto geografico militare, indetto con decreto ministeriale 6 maggio 1980 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 315 del 17 novembre 1980, sono apportate le seguenti rettifiche:

il titolo dell'art. 5 non è «*Colloquio e votazione*», bensì: «*Prova pratica, colloquio e votazione*»;

sempre nell'art. 5, primo comma, dove è scritto: «*Al colloquio* saranno ammessi i candidati...» leggasi: «*Alla prova pratica* saranno ammessi i candidati...».

(10765)

REGIONE UMBRIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE «ALTO CHIASCIO», IN GUBBIO

Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di medico condotto addetto alla sesta condotta Forese di Scritto del comune di Gubbio.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del seguente posto presso l'unità sanitaria locale «Alto Chiascio» di Gubbio: un posto di medico condotto addetto alla sesta condotta Forese di Scritto del comune di Gubbio (Perugia), da espletare con le modalità e procedure stabilite dalle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nel regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni, e nella legge regionale 12 maggio 1975, n. 26.

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12 del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi al servizio del personale della unità sanitaria locale «Alto Chiascio» di Gubbio.

(10619)

OSPEDALE «MONTE JACOVIELLO» DI SANTERAMO IN COLLE

Concorso ad un posto di assistente di medicina gene

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgim del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presid della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modific dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle or del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubbl zione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubbl

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amm strativa dell'ente in Santeramo in Colle (Bari).

(4081/S)

OSPEDALI RIUNITI «SS. ANNUNZIAT DI CHIETI

Concorso ad un posto di aiuto della clinica nefrolog e servizio di emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad posto di aiuto della clinica nefrologica e servizio di emodia

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgime del concorso valgono le norme di cui al decreto del Preside della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modific dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubbl zione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubbl

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amm strativa - ripartizione personale dell'ente in Chieti.

(4082/S)

OSPEDALI «GALLIERA» DI GENOV

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgime del concorso valgono le norme di cui al decreto del Preside della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modific dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubbl zione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubbl

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione pe nale dell'ente in Genova.

(4083/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zec dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5 — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERM via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provinc Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riport nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie posso accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattor*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100803290)